

BOZZE DI STAMPA

20 novembre 2019

N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (1547)

EMENDAMENTI **(al testo del decreto-legge)**

Art. 1

01.1

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, BUCCARELLA

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 1.

(Piattaforma per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita una piattaforma per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro per le politiche agricole ali-

mentari, forestali e del turismo, dal Ministro per il Sud e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e integrato dai Ministri interessati alle materie trattate nonché dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal Presidente dell'Unione delle province d'Italia e dal Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, con i seguenti compiti:

a) studiare le attuali emissioni in atmosfera a livello nazionale, individuando le aree più impattate e le eventuali cause, nonché monitorare la qualità dell'aria, promuovendo la costituzione di una rete nazionale di monitoraggio e di pubblicazione dei dati;

b) monitorare gli investimenti inerenti la mobilità sostenibile e lo stato di attuazione dell'abbandono delle fonti fossili di produzione di energia, in coerenza con quanto indicato dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima;

c) proporre misure per la riduzione delle emissioni in atmosfera nei settori delle infrastrutture e trasporti, del riscaldamento e raffrescamento civile, nella gestione dei rifiuti, nelle attività produttive con analisi di livello valutazione ambientale strategica nazionale, anche in ottica di programmazione a breve e lungo termine;

d) approfondire lo studio degli impatti positivi occupazionali, sanitari ed economici dei modelli a emissioni ridotte e tendenti a zero;

e) verificare lo stato di attuazione delle misure previste dal Piano triennale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, adottando ogni iniziativa idonea a superare eventuali ostacoli e ritardi;

f) audire le associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 legge 8 luglio 1986, n. 349, e le associazioni di cittadini, che possono formulare proposte condivise attraverso riunioni cui partecipano proporzionalmente secondo il numero dei loro iscritti;

g) valutare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli effetti prodotti dalle misure urgenti di cui all'articolo 1 del presente decreto e presentare ulteriori proposte di intervento normativo finalizzato a disporre divieti, obblighi e prescrizioni al fine del raggiungimento degli obiettivi di lungo periodo di abbattimento delle emissioni climalteranti, nel caso in cui non sia rilevato un impatto sufficiente sulla salubrità dell'ambiente.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura l'attività di supporto tecnico, istruttorio e organizzativo alla Piattaforma di cui al comma 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

1.1 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «in coordinamento con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) e con la pianificazione di bacino per il dissesto idrogeologico,»

1.2

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI, CORTI

Al comma 1, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «180 giorni».

1.3

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI, CORTI

Al comma 1, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «120 giorni».

1.4

LA COMMISSIONE

Al comma 1, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «90 giorni».

1.5

LA COMMISSIONE

Al comma 1, sostituire le parole: «e gli altri Ministri interessati» con le seguenti: «gli altri Ministri interessati, nonché sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano».

1.9

Assuntela MESSINA, FERRAZZI, MIRABELLI

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «per il contrasto» inserire le seguenti: «e l'adattamento» e dopo le parole: «contrastare i cambiamenti climatici» inserire le seguenti: «e mitigarne gli effetti.».

1.6 (identico a 1.7)

LA COMMISSIONE

Al comma 1 sostituire le parole da: «assicurare », fino a: «e sono identificate», con le seguenti: «assicurare la corretta e piena attuazione della legislazione europea e nazionale in materia di contrasto al cambiamento climatico e della Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 e sono identificate»

1.8

Assuntela MESSINA, FERRAZZI, MIRABELLI

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole da: «della Direttiva» con le seguenti: «della legislazione europea e nazionale in materia di contrasto al cambiamento climatico e in particolare della Direttiva».

1.10

FLORIDIA, MORONESE, PUGLIA, TRENTACOSTE, LA MURA, CASTELLONE, QUARTO

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo:

«Tali misure di competenza nazionale devono prevedere anche la progressiva riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra da parte degli impianti sottoposti ad Autorizzazione integrata ambientale, in linea con gli obiettivi di riduzione annuali nazionali»

1.13

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI, CORTI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «A tal fine, entro 10 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è costituito un tavolo di confronto tra i Ministeri interessati, ANCI e UPI per definire con chiarezza le azioni che le Province e le Città metropolitane possono mettere in capo a partire dalle competenze che la legge loro assegna in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente».

1.11

FERRAZZI

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la cabina di regia per la Transizione verso l'economia decarbonizzata, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri e formata dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dal Ministro dello Sviluppo Economico.

2-ter. La cabina di regia di cui al comma 2-bis avvia una consultazione con le associazioni di categoria e imprenditoriali, le associazioni sindacali, le associazioni di protezione ambientale e con gli esperti che ritenga necessario coinvolgere, avvalendosi del supporto anche delle agenzie e degli enti tecnici dello Stato. Al termine delle consultazioni, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, la cabina di regia stila una strategia in cui siano individuati i provvedimenti e le misure, nonché le relative coperture economiche, necessarie per assicurare la giusta transizione verso un'economia decarbonizzata al 2050, in attuazione degli impegni internazionali, europei e nazionali dell'Italia, attraverso anche la minimizzazione degli impatti sociali e la equa distribuzione sociale dei vantaggi che ne deriveranno».

1.12

NUGNES, DE PETRIS, DE BONIS, DE FALCO, FATTORI, MARTELLI, LA MURA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la cabina di regia per la prevenzione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato, con la partecipazione del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico.

2-ter. La cabina di regia di cui al comma 2-bis si avvale del supporto delle agenzie e degli enti tecnici dello Stato e avvia una consultazione con le associazioni di categoria e imprenditoriali, le associazioni sindacali, le associazioni di protezione ambientale e con gli esperti che ritenga necessario coinvolgere. Al termine delle consultazioni, entro un anno dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la cabina di regia determina le misure di coordinamento e i nuovi orientamenti delle politiche settoriali del Governo necessarie per assicurare l'equilibrata transizione, entro il 2050, verso un'economia in grado di eliminare l'utilizzo dei combustibili fossili, in attuazione degli impegni internazionali e europei, anche valutando i provvedimenti necessari a minimizzare gli impatti sociali e assicurare l'equa distribuzione sociale dei vantaggi e dei costi».

1.14 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. È istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare il tavolo permanente interministeriale sull'emergenza climatica composto da un rappresentante del Ministero medesimo e dei Ministeri delle politiche agricole, alimentari e forestali, della salute, dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di monitorare, e adeguare ai risultati, le azioni del Programma strategico nazionale senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del tavolo, di cui al presente comma, non vengono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.».

1.15

NUGNES, DE PETRIS, DE BONIS, DE FALCO, FATTORI, MARTELLI, LA MURA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro 60 giorni dall'approvazione del Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, di cui al comma 1, le Regioni approvano il Piano strategico regionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria e ciascuna amministrazione pubblica, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, conforma le attività di propria competenza al raggiungimento degli obiettivi di cui al Piano regionale».

1.16

VERDUCCI

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le finalità di cui al comma 2, la realizzazione di nuovi impianti di gestione della frazione organica dei rifiuti urbani è subordinata e commisurata al fabbisogno regionale, anche al fine di garantire la piena attuazione del principio comunitario dell'autosufficienza».

1.17

BORGONZONI, CORTI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI,
RIPAMONTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le finalità di cui al comma 2, la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti è subordinata e commisurata al fabbisogno regionale, anche al fine di garantire la piena attuazione del principio comunitario dell'autosufficienza».

1.18

BORGONZONI, CORTI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Allo scopo di limitare le emissioni di CO₂ da traffico e la produzione di polveri sottili, con riferimento agli impianti di produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, alimentati a biomassa, gli incentivi previsti ai sensi del decreto-legislativo 3 marzo 2011, n. 28, spettano esclusivamente agli impianti che ricevono biomassa proveniente dalla Regione ove è localizzato l'impianto e dalle Regioni confinanti».

1.19

VERDUCCI

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Allo scopo di limitare le emissioni di CO₂ da traffico e la produzione di polveri sottili, con riferimento agli impianti di produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, alimentati a biomassa, gli incentivi previsti ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, spettano esclusivamente agli impianti che ricevono biomassa proveniente dalla Regione ove è localizzato l'impianto.».

1.20

Giuseppe PISANI, MORONESE, TRENTACOSTE, LA MURA, FLORIDIA, QUARTO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, lettera a), dopo le parole: "PM10" sono aggiunte le seguenti: "nonché di idrogeno solforato (H₂S) e di idrocarburi non metanici (NMHC)";

b) all'allegato XI:

1) alla voce: "Benzene", nella colonna: "Periodo di mediazione", le parole: "anno civile" sono sostituite dalle seguenti: "24 ore" e nella colonna:

"Data entro la quale il valore limite deve essere raggiunto" sono inserite le seguenti: "1° gennaio 2021";

2) sono aggiunte, infine, le seguenti voci:

"Idrogeno solforato:

Periodo di mediazione: 24 ore; Valore limite: pari a 150 µg/m³;

Periodo di mediazione: 14 giorni; Valore limite: <100µg/m³;

Periodo di mediazione: 90 giorni; Valore limite: <20 µg/m³;

Idrocarburi non metanici:

Periodo di mediazione: 3 ore; Valore limite: 200 µg/m³».

1.21 (testo 2)

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Tra le misure da porre in essere ai sensi del comma 1, sono previsti incentivi per l'efficientamento dei sistemi di evacuazione fumi dei generatori di calore a biomassa vegetale».

1.22

CORTI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Tra le misure da porre in essere ai sensi del comma 1, è prevista la costituzione di un catasto a livello comunale degli impianti di evacuazione fumi dei generatori di calore a biomassa ai fini della verifica periodica della pulizia e manutenzione delle canne fumarie da parte dell'ente locale».

1.23

CORTI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Tra le misure da porre in essere ai sensi del comma 1, è prevista la tracciabilità della legna usata nelle pizzerie e nei forni a legna degli esercizi pubblici di ristorazione».

1.24

DE VECCHIS

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In attuazione del comma 1, ai fini della gestione del Conto Termico da parte del GSE, sono validi tutti i *test* eseguiti da laboratori certificati dell'Unione europea e le conseguenti autocertificazioni dei produttori».

1.200 [già 1.0.2 (testo 2)]

FLORIDIA, PUGLIA, TRENTACOSTE, CASTELLONE, MANTERO, LA MURA, NUGNES, DE PETRIS, NATURALE, L'ABBATE, MORONESE, ORTOLANI, PAVANELLI, QUARTO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di considerare il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria nell'ambito delle procedure di autorizzazione ambientale, all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiungere il seguente:

"Art. 27-ter.

*(Valutazione di Impatto Sanitario nei
Siti di bonifica di Interesse Nazionale)*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, le installazioni e gli impianti ricompresi nei Siti di Interesse Nazionale, sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale nazionale o regionale, ai sensi della Parte II e relativi allegati del presente decreto, sono soggetti alla contestuale Valutazione di Impatto Sanitario secondo le procedure di cui al decreto del Ministro della salute del 27 marzo 2019 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Se-

rie Generale n. 126 del 31/05/2019) recante Linee guida per la Valutazione di Impatto Sanitario (VIS)».

ORDINE DEL GIORNO

G1.100

LA MURA, PUGLIA, TRENTACOSTE

Il Senato,

premessi che:

il Titolo V della Costituzione attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di «Tutela dell'ambiente e degli ecosistemi» (Art. 117, comma II, lettera s) Costituzione), mentre trasferisce alle Regioni e agli altri Enti Locali specifiche competenze gestionali nei diversi settori. Risulta pertanto evidente che nel nostro Paese un'adeguata attuazione dei principi generali della Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD, Rio de Janeiro 1992) ratificata con la legge n. 124 del 14 febbraio 1994 ed in particolare dell'articolo 6 dovrà necessariamente avvenire attraverso una leale collaborazione tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome (Pubblica Amministrazione) di Trento e Bolzano in relazione alle specifiche competenze loro attribuite nei diversi ambiti tematici, attraverso la programmazione e la gestione delle attività nei principali settori che incidono sulla conservazione della natura;

la Strategia nazionale della Biodiversità definisce le Aree protette come «uno degli strumenti fondamentali ed irrinunciabili per le strategie di conservazione della biodiversità e dei processi ecologici del Pianeta»;

le Aree protette debbono quindi unire al loro obiettivo primario ed irrinunciabile di laboratori per la conservazione e l'aumento della biodiversità, servizi aggiuntivi ed integrativi attraverso lo sviluppo di attività sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e sociale;

le Aree protette nazionali hanno svolto e svolgono nel nostro Paese, un riconosciuto ruolo strategico nella conservazione della biodiversità dove sono concentrate il maggior numero di «serbatoi» e laboratori per la conservazione del territorio, del paesaggio, degli ecosistemi, degli *habitat* e delle specie. Le Aree protette assicurano, valorizzano e promuovono i benefici derivanti dai servizi ecosistemici; sono luoghi privilegiati per la promozione, la pratica e la diffusione della ricerca scientifica interdisciplinare, lo sviluppo di modalità di pianificazione integrata e di processi partecipativi per la gestione

del territorio e lo sviluppo sostenibile; rappresentano territori vocati all'esercizio ed alla sperimentazione di modelli turistici indirizzati alla diffusione della consapevolezza ed alla sostenibilità ambientale; costituiscono, insieme ai siti della Rete Natura 2000, tessere irrinunciabili per la definizione delle «reti ecologiche» sia quali nodi che come corridoi e *stepping stones*; sono depositarie di un prezioso *know-how* sulla gestione delle risorse naturali e sulle modalità di organizzazione interna da utilizzare e trasferire in ambito di iniziative di cooperazione internazionale, con particolare riferimento al bacino del Mediterraneo; rappresentano un «modello integrato di sviluppo» che, seppure implementabile, costituisce l'esempio tangibile dell'effettiva percorribilità di percorsi che vedono nella conservazione e la promozione della biodiversità l'unico efficace ruolo di contenimento degli effetti del cambiamento climatico e il motore primario per il conseguimento di benessere sociale e di opportunità di sviluppo locale durevole e sostenibile;

considerato che le foreste costituiscono un elemento sostanziale delle aree protette nazionali, e delle aree sottoposte a tutela per accordi o iniziative internazionali (aree Ramsar, siti NATURA2000). Tali aree nel loro insieme ricoprono circa il 10 per cento della superficie nazionale e includono più di un quarto della superficie forestale nazionale totale (28 per cento, Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi forestali di Carbonio - IN-FC2005), costituendo una fonte economica importante per la crescita e lo sviluppo locale e svolgendo un ruolo cruciale nel settore del turismo nazionale;

l'impatto dei cambiamenti climatici sulle foreste italiane si sta traducendo in alterazioni dei tassi di crescita e della produttività, in cambiamenti nella composizione delle specie presenti e *shift* altitudinali e latitudinali degli *habitat* forestali con conseguente perdita locale di biodiversità, in aumento del rischio di incendio e di danni da insetti e patogeni, alterazione del ciclo dell'acqua e del carbonio;

che le Aree protette nazionali in cooperazione con i Comuni dei Parchi (Comunità del Parco articolo 14 legge n. 394 del 1991) stanno attuando un innovativo progetto del Ministero dell'Ambiente, «Censimento progetti per la mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici», attraverso il quale le amministrazioni comunali potranno realizzare interventi di forestazione volti a dar vita ad aree verdi urbane di biodiversità. I Comuni dei Parchi intendono in questo modo offrire un ulteriore contributo per la mitigazione degli effetti del cambio climatico, oltre che per frenare la perdita di biodiversità, compensare le emissioni di CO₂, prevenire il dissesto idrogeologico e proteggere il suolo, migliorando la qualità dell'aria e la vivibilità degli insediamenti urbani, con particolare attenzione alle aree censite nel catasto comunale incendi boschivi.

Che tali obiettivi richiedono azioni tese a ridurre le incertezze sugli impatti dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi e la biodiversità, intensificando ai sensi del comma c) dell'articolo 1 della legge n. 394 del 1991, azioni di «promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare» in collegamento con azioni dirette per «aree di

rifugio per riadattarle agli ulteriori spostamenti/risalite delle specie animali e vegetali», come previste dalla Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici del Ministero dell'ambiente del territorio e del mare,

si impegna il Governo a:

a) a valutare la possibilità di intensificare la ricerca al fine di ridurre le alterazioni climalteranti determinate dai cambiamenti climatici incentivando anche il processo di incentivazione dei dati;

b) a valutare la possibilità di ristrutturazione delle aree protette nazionali e delle aree rifugio affinché si adattino agli spostamenti/risalite delle specie animali e vegetali.

EMENDAMENTI

1.0.1

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, BUCCARELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 1-bis.

(Potenziamento della VIA e introduzione dell'impatto ambientale della regolamentazione)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dell'articolo 22 è aggiunta infine la seguente lettera:

"f-bis) un'analisi della coerenza dell'opera ai fini dei cambiamenti climatici nell'intero ciclo di vita, al fine di valutarne la neutralità climatica anche mediante interventi di compensazione ove necessario";

b) dopo l'articolo 27-bis è aggiunto il seguente:

"Art. 27-ter.

(Valutazione di impatto sanitario nei siti di bonifica di interesse nazionale)

1. Le installazioni e gli impianti ricompresi nei siti di interesse nazionale, sottoposti a valutazione di impatto Ambientale nazionale o regionale, ai

sensi della Parte II e relativi allegati del presente decreto, sono soggetti alla contestuale Valutazione di Impatto Sanitario secondo le procedure di cui al decreto del Ministro della Salute del 27 marzo 2019 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* Serie Generale n. 126 del 31/05/2019) recante Linee guida per la valutazione di impatto sanitario (VIS)".

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definiti i contenuti e le modalità dell'analisi di cui al comma 3, lettera *f-bis*) dell'articolo 22 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Al fine di garantire la compatibilità degli interventi normativi e regolamentari con le finalità di tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma *5-ter* è aggiunto il seguente:

"*5-quater*. La relazione AIR si cui al comma 5, lettera *a*), dà altresì conto, in apposita sezione, della compatibilità della regolamentazione con le misure di protezione dell'ambiente, il progressivo ricorso alle fonti rinnovabili, la protezione della biodiversità e dei mari, il contrasto ai cambiamenti climatici e l'indirizzo verso un'economia circolare, nonché il contributo al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile individuati dalle Nazioni Unite.";

b) al comma 7 sono infine aggiunte le seguenti parole: "e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per quanto concerne gli aspetti ambientali e dello sviluppo sostenibile.".

4. Per le medesime finalità di cui al comma 3, con riferimento ai progetti di investimento della pubblica Amministrazione i nuclei di valutazione delle politiche pubbliche, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, valutano la compatibilità di tali progetti con la tutela dell'ambiente e il contributo dell'intervento con il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile individuati dalle Nazioni Unite. Parimenti, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, di cui all'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, promuove l'armonizzazione della programmazione economica nazionale con le misure di protezione dell'ambiente, il progressivo ricorso alle fonti rinnovabili, la protezione della biodiversità e dei mari, il contrasto ai cambiamenti climatici e l'indirizzo verso un'economia circolare, nonché gli obiettivi di sviluppo sostenibile individuati dalle Nazioni Unite.

5. Le Amministrazioni centrali e territoriali, entro il 28 febbraio di ciascun anno, pubblicano sul proprio sito istituzionale il proprio bilancio ambientale, al fine di valutare gli impatti ambientali delle politiche settoriali, sociali e di sviluppo dell'ente, attuate o da attuare».

1.0.526 (già 5.26)

FLORIDIA, PUGLIA, TRENTACOSTE, LA MURA, CASTELLONE, MANTERO,
NUGNES

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 29-*quaterdecies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è inserito il seguente:

"Art. 29-*quindicies*.

(Valutazione di Impatto Sanitario nei Siti di bonifica di Interesse Nazionale e nelle Aree di Crisi Ambientale Complessa)

1. I progetti ricompresi negli allegati II e III della parte seconda del presente decreto sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale che insistono nei Siti di Interesse Nazionale e nelle Aree di Crisi Ambientale Complessa, sono sottoposti a Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) secondo linee guida emanate con decreto del Ministro della Salute. La VIS costituisce parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. I progetti di cui al comma 1, già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 si adeguano alla VIS e alle relative prescrizioni che costituiscono modifiche sostanziali, a pena della revoca dell'autorizzazione.

3. Entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le procedure per il rilascio della VIS"».

1.0.4

QUARTO, PUGLIA, TRENTACOSTE, FLORIDIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 13, del decreto-legislativo 152 del 2006 dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-bis. Nei piani urbanistici e relativi varianti dei comuni costieri, nella procedura di Valutazione Ambientale Strategica si tiene conto degli effetti dei cambiamenti climatici per quanto riguarda l'innalzamento del livello marino, anche al fine di prevedere specifiche azioni o misure atte a prevenire, contrastare o mitigare eventuali impatti"».

1.0.5 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Coordinamento delle politiche pubbliche per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile)

1. Al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.1 adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2021 il Comitato interministeriale per la programmazione economica assume la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). A decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).».

1.0.6

COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Istituzione dell'unità operativa ItaliaClima)

1. Al fine di garantire una piena attuazione del programma istituito all'articolo 1 del presente decreto, viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il tavolo interministeriale "Italia Clima", cui sono membri permanenti i Ministeri interessati dalla redazione e attuazione di piani e programmi a valenza e impatto sui cambiamenti climatici, nonché i Ministeri le cui tematiche sono influenzate dagli effetti di tale politiche, ovvero: Ministero dell'economie e finanze, Ministero dello sviluppo economico e del lavoro, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero delle politiche agricole e forestali, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero del beni culturali, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero della salute.

2. Il tavolo interministeriale "Italia Clima" coordinerà il processo di redazione e implementazione della pianificazione strategica nazionale al fine di contrastare i cambiamenti climatici e di migliorare la qualità dell'aria, ovvero il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, il Piano nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici, il Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, la Strategia energetica nazionale nonché del piano di lavoro della struttura di missione Italia Sicura presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del piano per l'edilizia scolastica in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Dall'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

1.0.7 (testo 3)/100

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI

All'emendamento 1.0.7 (testo 3), al capoverso articolo 1-bis, comma 3, dopo le parole: «le scuole di ogni ordine e grado, » inserire le seguenti: «gli enti locali e le regioni,».

1.0.7 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Campagne di informazione e formazione ambientale nelle scuole)

1. Al fine di avviare campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulle questioni ambientali ed in particolare sugli strumenti e le azioni di contrasto, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, nelle scuole di ogni ordine e grado, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare uno specifico fondo denominato "Programma #iosonoAmbiente" con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare progetti, iniziative, programmi e campagne, ivi comprese le attività di volontariato degli studenti, finalizzati alla diffusione dei valori della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, nonché alla promozione di percorsi di conoscenza e tutela ambientale, nell'ambito delle tematiche individuate dall'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, sull'insegnamento dell'educazione civica.

3. Nell'ambito delle attività di cui al comma 2, le scuole di ogni ordine e grado, in forma singola o associata, anche congiuntamente alle associazioni di protezione ambientale, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a Università statali e non statali, a centri di ricerca pubblici, a consorzi universitari ed interuniversitari presentano al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca proprie proposte progettuali coerenti con il Piano triennale dell'offerta formativa, da finanziarsi con il fondo di cui al comma 1.

4. Con decreto di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati i criteri di presentazione e di selezione dei progetti nonché le modalità di ripartizione e assegnazione del finanziamento.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».

1.0.8 (testo 2)/100

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI

All'emendamento 1.0.8 (testo 2), al capoverso articolo 1-bis, comma 1, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari».

1.0.8 (testo 2)/101

TARICCO, BITI

All'emendamento 1.0.8 (testo 2), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il programma dovrà altresì definire le misure compensative per tutti i settori, con particolare riguardo, qualora interessate, all'agricoltura, alla forestazione e alla pesca, ed i soggetti economici oggetto della riduzione graduale dei predetti sussidi»

1.0.8 (testo 2)/102

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI

All'emendamento 1.0.8 (testo 2), al capoverso articolo 1-bis, comma 1, terzo periodo, sostituire la parola «eventuali» con la seguente: «adeguate» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, al fine di evitare conseguenze negative in termini economici, occupazionali e sociali».

1.0.8 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Predisposizione del Programma per l'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi)

1. E predisposto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Programma per l'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi in cui sono individuate le misure di azione per una progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi in particolare nel settore dell'energia. Le misure sono individuate dalla Presidenza del Consiglio di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero del lavoro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero delle politiche agricole e forestali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero della salute. Il Programma dovrà definire anche l'impiego di eventuali misure compensative per i soggetti economici ed i settori oggetto della riduzione graduale dei predetti sussidi.».

1.0.9

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Detrazioni fiscali per interventi di installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, relative a interventi di installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di qualsiasi potenza di cui al comma 2, spetta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche o delle società pari al 65 per cento delle spese documentate, effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile o il terreno o il sito sul quale sono effettuati gli interventi di installazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore ad 1 milione di euro ed è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

2. Hanno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici realizzati:

a) in sostituzione di coperture di edifici, magazzini, capannoni industriali, immobili, su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto in ottemperanza e secondo le prescrizioni attualmente vigenti;

- b)* nei siti da bonificare individuati ai sensi degli articoli 251 e 252 del decreto-legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. previa bonifica;
- c)* su serre, pergole, tettoie, pensiline e barriere acustiche;
- d)* su aree industriali, discariche esaurite, cave e miniere esaurite.

3. In luogo della detrazione di cui al comma 1, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà della successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le misure di sostegno di cui al presente articolo non sono cumulabili con eventuali detrazioni di imposta previste dalle leggi nazionali per gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, nonché con eventuali contributi a fondo perduto o in conto interessi disposti dalle norme nazionali, regionali ed europee per i coltivatori diretti o per gli imprenditori agricoli professionali.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo fino ad un importo massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.19

FERRAZZI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Detrazioni fiscali per interventi di installazione di impianti fotovoltaici)

1. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, relative a interventi di installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di qualsiasi potenza di cui al comma 2, spetta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche o delle società pari al 65 per cento delle spese documentate, effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile o il terreno o il sito sul quale sono effettuati gli interventi di installazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese

stesse non superiore ad 1 milione di euro ed è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

2. Hanno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici realizzati:

a) in sostituzione di coperture di edifici, magazzini, capannoni industriali, immobili, su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto in ottemperanza e secondo le prescrizioni attualmente vigenti;

b) nei siti da bonificare individuati ai sensi degli artt. 251 e 252 del Dlgs. 152/2006 e s.m.i. previa bonifica;

c) su serre, pergole, tettoie, pensiline e barriere acustiche;

d) su aree industriali, discariche esaurite, cave e miniere esaurite.

3. In luogo della detrazione di cui al comma 1 i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà della successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le misure di sostegno di cui al presente articolo non sono cumulabili con eventuali detrazioni di imposta previste dalle leggi nazionali per gli interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, nonché con eventuali contributi a fondo perduto o in conto interessi disposti dalle norme nazionali, regionali ed europee per i coltivatori diretti o per gli imprenditori agricoli professionali.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo fino ad un importo massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.10

FERRAZZI, TARICCO, BITI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici realizzati e da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto-legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto-legislativo"».

1.0.11

GALLONE, BERUTTI, PAPTAEU, BERARDI, Alfredo MESSINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici realizzati e da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche

comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto-legislativo 3 aprile 2006, n.152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto-legislativo"».

1.0.12

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI, CORTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento estrattivo per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzativo nel rispetto delle norme regionali vigenti, nonché su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale, per le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica ai sensi dell'art. 242, comma 13, del decreto-legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso il procedimento di cui all'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto-legislativo."».

1.0.17

FERRAZZI, TARICCO, BITI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure volte a contrastare i cambiamenti climatici e delle politiche nazionali volte a perseguire

re entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato Clima ed Energia, all'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Fino all'emanazione del decreto di cui al periodo precedente non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6 gli interventi da realizzare sui progetti autorizzati e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici esistenti che prevedano una modifica della soluzione tecnologica utilizzata ma che non comportino un aumento della potenza complessiva dell'impianto né dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi né delle opere connesse. Per gli impianti eolici, non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui al successivo articolo 6 gli interventi di modifica ad impianti esistenti, anche se consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore, che, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, comportino una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale in misura non superiore al 15%. Inoltre non sono considerati sostanziali gli interventi di modifica ai progetti autorizzati, di impianti, già realizzati e non, nonché le relative opere connesse, che:

1) a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore al rapporto fra il diametro dei rotori dei nuovi aerogeneratori e quelli già esistenti o autorizzati moltiplicato per l'altezza massima dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato aumentato del raggio del nuovo rotore;

2) per siti costituiti da un solo aerogeneratore, a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, sono realizzati nella medesima/e particella/e catastale/i originaria/e ed impiegano aerogeneratori la cui altezza massimo, intesa come altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo, non è superiore al valore $k * h1 * d2 / d1$, dove $k = 1,15$."

b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

"3-bis. 'Per sito dell'impianto eolico' si intende:

a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massimo di un angolo di 10°, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 15% della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi;

b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è all'interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che

unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15%.

3-ter. Per 'riduzione minima del numero di aerogeneratori' si intende:

a) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d_1 inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra $n_1 * 2/3$ e $n_1 * d_1 / (d_2 - d_1)$;

b) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d_1 superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare $n_1 * d_1 / d_2$ arrotondato per eccesso dove:

a. d_1 : diametro rotori già esistenti o autorizzati

b. n_1 : numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati

c. d_2 : diametro nuovi rotori

d. h_1 : altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato"».

1.0.13 (testo 2)

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI, CORTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia a contrastare i cambiamenti climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, all'articolo 5 comma 3 del decreto-legislativo 3 marzo 2011 n. 28, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6 tutti gli interventi - diversi dalla mera sostituzione di componenti principali - di rifacimento totale e parziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento su impianti fotovoltaici già esistenti, compresi quelli da realizzare su progetti fotovoltaici autorizzati ma ancora non realizzati, incluse le necessarie infrastrutture di connessione, che, pur prevedendo un aumento della potenza installata, una modifica del *layout* impianto e una modifica delle soluzioni tecnologiche utilizzate sia in termini di pannelli che di strutture, non comportino una variazione superiore al 20 per cento dell'altezza, né un incremento della superficie radiante complessiva e dell'area occupata rispetto a quella dell'impianto originario. Per altezza s'intende l'altezza massima dei

moduli fotovoltaici rispetto al piano nel caso di strutture fisse, mentre per sistemi ad inseguimento l'altezza massima si riferisce all'altezza massima dell'asse di rotazione. Gli interventi di mera sostituzione di componenti principali senza incremento della potenza autorizzata - nei limiti di una tolleranza dell'1 per cento -, dell'altezza dei moduli installati originariamente, nonché dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, comprese le necessarie infrastrutture di connessione, sono soggetti alla sola Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata"

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «dell'A.I.A.» sono sostituite dalle seguenti: «del Piano Ambientale medesimo»;

b) al secondo periodo, dopo le parole «in quanto costituiscono adempimento» sono inserite le seguenti: «dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, nonché esecuzione»;

c) al terzo periodo, dopo le parole «condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per l'affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria»;

d) è aggiunto infine il seguente periodo: «in ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori»

1.0.14

FERRAZZI, TARICCO, BITI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia a contrastare i cambiamenti climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, all'articolo 5 comma 3 del decreto-legislativo 3 marzo 2011 n. 28, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6 tutti gli interventi - diversi dalla mera sostituzione di componenti principali - di rifacimento totale e parziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento su impianti fotovoltaici già esistenti, compresi quelli da realizzare su progetti fotovoltaici autorizzati ma ancora non realizzati, incluse le necessarie infrastrutture di connessione, che, pur prevedendo un aumento della potenza installata, una modifica del *layout* impianto e una modifica delle soluzioni tecnologiche utilizzate sia in termini di pannelli che di strutture, non comportino una variazione superiore al 20 per cento dell'altezza, né un incremento della superficie radiante complessiva e dell'area occupata rispetto a quella dell'impianto originario. Per altezza s'intende l'altezza massima dei moduli fotovoltaici rispetto al piano nel caso di strutture fisse, mentre per sistemi ad inseguimento l'altezza massima si riferisce all'altezza massima dell'asse di rotazione. Gli interventi di mera sostituzione di componenti principali senza incremento della potenza autorizzata - nei limiti di una tolleranza dell'1 per cento -, dell'altezza dei moduli installati originariamente, nonché dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, comprese le necessarie infrastrutture di connessione, sono soggetti alla sola Comunicazione di Inizio lavori Asseverata"».

1.0.18

GALLONE, BERUTTI, PAPATHEU, BERARDI, Alfredo MESSINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia a contrastare i cambiamenti climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, all'articolo 5, comma 3, del decreto-legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'art. 6 tutti gli interventi - diversi dalla mera sostituzione di componenti principali - di rifacimento totale e parziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento su impianti fotovoltaici già esistenti, compresi quelli da realizzare su progetti fotovoltaici autorizzati ma ancora non realizzati, incluse le necessarie infrastrutture di connessione, che, pur prevedendo un aumento della potenza installata, una modifica del *layout* impianto e una modifica delle soluzioni tecnologiche utilizzate sia in termini di pannelli che di strutture, non comportino una variazione superiore al 20% dell'altezza, né un incremento della superficie radiante complessiva e dell'area occupata rispetto a quella dell'impianto originario. Per altezza s'intende l'altezza massima dei moduli fotovoltaici rispetto al piano nel caso di strutture fisse, mentre per sistemi ad inseguimento l'altezza massima si riferisce all'altezza massima dell'asse di rotazione. Gli interventi di mera sostituzione di componenti principali senza incremento della potenza autorizzata - nei limiti di una tolleranza dell'1 % -, dell'altezza dei moduli installati originariamente, nonché dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, comprese le necessarie infrastrutture di connessione, sono soggetti alla sola Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata"».

1.0.15

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI, CORTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia a contrastare i cambiamenti climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli obiet-

tivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, all'articolo 5 comma 3 del decreto-legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6 tutti gli interventi sugli impianti idroelettrici esistenti o autorizzati, diversi dalla mera sostituzione di componenti principali, che consistono nel rinnovamento degli impianti esistenti, che consentono sia l'incremento della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile che l'ottimizzazione dell'efficienza e della gestione dei servizi e delle risorse locali, come il rifacimento totale e parziale, la riattivazione, l'integrale ricostruzione e potenziamento di impianti già esistenti, compresi quelli da realizzare su progetti autorizzati ma ancora non realizzati, incluse le necessarie infrastrutture di connessione, modifiche al *layout* impianto o modifiche alle soluzioni tecnologiche utilizzate. Gli interventi di mera sostituzione di componenti principali senza incremento della potenza autorizzata, nei limiti di una tolleranza dell' 1 per cento, comprese le necessarie infrastrutture di connessione, sono soggetti alla sola Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata"».

1.0.16

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI, CORTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti per la produzione di energia da impianti eolici)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia a contrastare i cambiamenti climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, all'articolo 5 comma 3 del decreto-legislativo 3 marzo 2011 n. 28, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'art. 6 tutti gli interventi, diversi dalla mera sostituzione di componenti principali, di rifacimento totale e parziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento di impianti eolici relativi a progetti già autorizzati, ma non ancora realizzati, di progetti di *Repowering*/Integrale ricostruzione di impianti esistenti e di progetti di *Reblading*/ammodernamento degli aerogeneratori di impianti esistenti"».

1.0.20

GALLONE, BERUTTI, PAPTAEU, BERARDI, Alfredo MESSINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni di semplificazione in materia di energia)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera *a)*, dopo le parole "energia elettrica" aggiungere in fine le seguenti ", ad eccezione degli interventi di integrale ricostruzione, che mantengono il diritto di accedere ai meccanismi di incentivazione attraverso le attuali procedure competitive delle aste";

b) al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: "In caso di interventi di integrale ricostruzione, gli impianti per i quali è stata esercitata la facoltà di cui al comma 1 lettera *b)* del presente decreto, godono di una priorità nella formazione della graduatoria ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10% rispetto agli altri progetti di integrale ricostruzione partecipanti all'asta"».

1.0.21

FERRAZZI, TARICCO, BITI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni di semplificazione in materia di energia)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera *a)*, dopo le parole "energia elettrica" sono aggiunte in fine le seguenti: "ad eccezione degli interventi di integrale ricostruzione, che mantengono il diritto di accedere ai meccanismi di incentivazione attraverso le attuali procedure competitive delle aste";

b) al comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: "In caso di interventi di integrale ricostruzione, gli impianti per i quali è stata esercitata la facoltà di cui al comma 1, lettera *b)*, del presente articolo godono di una priorità nella formazione della graduatoria ai fini dell'incentivazione attraverso le procedure competitive delle aste, a condizione che la relativa offerta di riduzione percentuale sia pari o inferiore di non più del 10 per cento rispetto agli altri progetti di integrale ricostruzione partecipanti all'asta"».

1.0.22

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni volte a ridurre il contenzioso in materia di accesso agli incentivi di cui al D.M. 6 luglio 2012)

1. Tutti gli impianti eolici realizzati in base a titoli autorizzativi validi, già iscritti in posizione utile nel registro EOLN_RG2012, anche se successivamente decaduti, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al DM 6 luglio 2012 per motivi che non riguardano la validità dei titoli abilitativi al momento della costruzione degli stessi, sono riammessi al regime incentivante previsto dal medesimo decreto ministeriale con una decurtazione del 10% dell'incentivo complessivo a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

2. Il diritto agli incentivi di cui al comma precedente è condizionato alla rinuncia da parte dei soggetti interessati agli eventuali ricorsi amministrativi pendenti avverso i provvedimenti che hanno negato l'accesso agli incentivi di cui al DM 6 luglio 2012, ovvero che hanno comminato la decadenza».

1.0.700

MAFFONI, NASTRI, IANNONE, FAZZOLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Disposizioni per la promozione della mobilità aziendale e valorizzazione del ruolo del Mobility Manager)

1. Al fine di rendere pienamente operativa la figura del responsabile della mobilità aziendale e promuovere la piena attuazione degli interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone e delle merci, finalizzati alla riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico nelle aree urbane e metropolitane, i soggetti che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del decreto del Ministero dell'ambiente 27 marzo 1998 e successive modificazioni, in attuazione della stessa disposizione, procedono all'individuazione della figura del *Mobility Manager* e all'adozione di un piano degli spostamenti casalingo del proprio personale dipendente, possono beneficiare, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di meccanismi incentivanti e premiali stabiliti con decreto Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della Pubblica Amministrazione, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il decreto ministeriale di cui al comma precedente stabilisce la misura dell'incentivo, le modalità di presentazione delle domande, le modalità di erogazione degli incentivi.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle precedenti disposizioni, pari ad euro 10 milioni, si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di Co2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.».

Art. 2

2.4

GALLONE, PAPATHEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA, MALLEGGNI, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, FLORIS, GALLIANI, PAROLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «pari a 5 milioni per l'anno 2019, euro 70 milioni per l'anno 2020, 70 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «pari a 10 milioni per l'anno 2019, euro 100 milioni per l'anno 2020, 100 milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni per il 2019, 30 milioni per il 2020 e 30 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2.5

LA COMMISSIONE

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «Alla relativa copertura» con le seguenti: «Al relativo onere» e le parole: «dal GSE» con le seguenti: «dal Gestore dei servizi energetici (GSE)»; nonché al terzo periodo, sostituire le parole: «nel limite di spesa di cui al primo periodo» con le seguenti: «nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo» e la parola: «rottamato» con la seguente: «rottamati».

2.7

MANTERO, PUGLIA, TRENTACOSTE

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «ai residenti nei comuni», sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 120 mila abitanti nonché nei comuni».

2.8 (testo 2)

PAVANELLI, PUGLIA, TRENTACOSTE, LA MURA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

«a) al terzo periodo, sostituire le parole: «ed Euro 3 a due tempi» con le seguenti: «o motocicli omologati fino alla classe Euro 3 solo se a due tempi», nonché le parole: «persone conviventi» con le seguenti: «familiari conviventi»;

b) dopo il terzo periodo aggiungere i seguenti: «La verifica del possesso dei requisiti, nonché il rilascio e l'impiego dei buoni mobilità sono effettuati dalle Regioni al cui interno sono presenti uno o più Comuni interessati dalle procedure di infrazione di cui al periodo precedente che al tal fine acquisiscono le disponibilità degli operatori del trasporto pubblico locale e regionale, nonché dei soggetti che vendono biciclette anche a pedalata assistita. Al fine di garantire il necessario coordinamento delle attività di cui al periodo precedente, anche per il rispetto dei limiti di spesa complessivi di cui al primo periodo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale della Sogei, mediante apposita convenzione nell'ambito delle risorse stanziare per l'incentivo di cui al presente comma e comunque nel limite massimo del 2 per cento delle medesime risorse»;

c) al quinto periodo, sostituire le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», nonché dopo le parole: «il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza Stato-Regioni,».

2.8

PAVANELLI, PUGLIA, TRENTACOSTE, LA MURA, QUARTO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- al terzo periodo, le parole: «ed Euro 3 a due tempi» sono sostituite dalle seguenti: «o motocicli omologati fino alla classe Euro 3 solo se a due tempi», nonché le parole: «persone conviventi» sono sostituite dalle seguenti: «familiari conviventi»;

- dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «La verifica del possesso dei requisiti, nonché il rilascio e l'impiego dei buoni mobilità sono effettuati dalle Regioni al cui interno sono presenti uno o più Comuni interessati dalle procedure di infrazione di cui al periodo precedente che al tal fine acquisiscono le disponibilità degli operatori del trasporto pubblico locale e regionale, nonché dei soggetti che vendono biciclette anche a pedalata assistita.

Al fine di garantire il necessario coordinamento delle attività di cui al periodo precedente, anche per il rispetto dei limiti di spesa complessivi di cui al primo periodo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale della Sogei, mediante apposita convenzione»;

- *al quinto periodo, le parole:* «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», *nonché:* «il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,» *sono aggiunte le seguenti:* «sentita la Conferenza Stato-Regioni,».

2.9

Assuntela MESSINA, FERRAZZI, MIRABELLI

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, terzo periodo, dopo le parole:* «abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché» *inserire le seguenti:* «di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali *segway, hoverboard, monowheel* e monopattini, e»;

b) *al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* «per il trasporto pubblico locale» *inserire le seguenti:* «, nonché per la installazione della segnaletica stradale finalizzata a favorire la circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica».

2.11

Assuntela MESSINA, FERRAZZI, MIRABELLI

Ritirato

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché» *inserire le seguenti:* «di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali *segway, hoverboard, monowheel* e monopattini, e».

2.12

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI, CORTI

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale», inserire le seguenti: «e di altri servizi ad esso integrativi, con particolare riferimento a carsharing, bikesharing, carpooling, scootersharing, micromobilità condivisa».

2.13

COMINCINI

Al comma 1, dopo le parole: «al trasporto pubblico locale e regionale» inserire le seguenti: «, ai servizi di mobilità condivisa (car-sharing con flotte di auto a basse emissioni).».

2.14

MIRABELLI, Assuntela MESSINA, FERRAZZI

Ritirato

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale», inserire le seguenti: «e al car sharing elettrico.».

2.15

DI GIROLAMO, MORONESE, TRENTACOSTE, LA MURA, MANTERO, GALLICCHIO, QUARTO

Al comma 1, terzo periodo dopo le parole: «trasporto pubblico locale e regionale», inserire le seguenti: «, pacchetti e voucher per servizi di sharing mobility, e sharing elettrico».

2.16

LA COMMISSIONE

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale», inserire le seguenti: «o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale».

2.10

MANTERO, PUGLIA, TRENTACOSTE, LA MURA, GALLICCHIO, QUARTO

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita» inserire le seguenti: «, nel caso di acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico la spesa può essere dilazionata in massimo 5 anni».

2.17

PAVANELLI, PUGLIA, TRENTACOSTE, LA MURA, CASTELLONE, MANTERO, GALLICCHIO, QUARTO

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «nonché di biciclette anche a pedalata assistita», inserire le seguenti: «ovvero altri mezzi di trasporto a trazione elettrica o comunque a basso impatto ambientale».

2.18

MONTEVECCHI, MORONESE, TRENTACOSTE, LA MURA, GALLICCHIO, QUARTO

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «pedalata assistita.», aggiungere, in fine, le seguenti: «o monopattini anche elettrici».

2.19

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI, CORTI

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «anche a pedalata assistita», inserire le seguenti: «e monopattini elettrici».

2.20

FERRAZZI

Ritirato

Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Il "buono mobilità" è altresì riconosciuto, nella misura del 20 per cento del prezzo di acquisto e comunque per un importo massimo di 350 euro, ai residenti dei comuni, di cui al periodo precedente, che acquistano biciclette anche a pedalata assistita o altri veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard, monowheel e monopattini.».

2.21

MAFFONI, NASTRI, IANNONE

Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «In alternativa alla rottamazione delle autovetture omologate fino alla classe euro 3 è riconosciuto un buono pari ad euro 1.500 per l'istallazione di impianti gpl o a metano.».

2.1

MAFFONI, NASTRI, IANNONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica, sostituire la parola: «metropolitane» con la seguente parola: «urbane»;*

b) *al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «e il Ministro dello sviluppo economico» aggiungere le seguenti parole: «sentita la Conferenza Unificata»;*

c) *al comma 2, terzo periodo sostituire le parole: «da uno o più comuni, anche in forma associata,» con le seguenti: «da Comuni capoluogo di Provincia e Città Metropolitane» e sopprimere le parole: «e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a centomila abitanti».*

2.2

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI, CORTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica, sostituire la parola: «metropolitane» con la seguente: «urbane»;*

b) *al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «e il Ministro dello sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata»;*

c) *al comma 2, terzo periodo sostituire le parole: «da uno o più comuni, anche in forma associata,» con le seguenti: «da Comuni capoluogo di Provincia e Città Metropolitane» e sopprimere le parole: «e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a centomila abitanti».*

2.3

FERRAZZI

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla Rubrica, sostituire la parola: «metropolitane» con la seguente parola: «urbane»;*

b) *al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «e il Ministro dello sviluppo economico» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza Unificata»;*

c) *al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «da uno o più comuni, anche in forma associata,» con le seguenti: «da Comuni capoluogo di Provincia e Città Metropolitane» e sopprimere le parole: «e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a centomila abitanti».*

2.22

LA COMMISSIONE

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «e il Ministro dello sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «, sentita la Conferenza Unificata,».

2.23

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI, CORTI

Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: «e il Ministro dello sviluppo economico,» inserire le seguenti: «sono individuati i soggetti per la gestione dei buoni mobilità e».

2.24

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI, CORTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per finalità di tutela dell'ambiente, per le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici ricostruiti, nel limite di 15,7 milioni di euro delle risorse disponibili di cui al Fondo "Programma sperimentale buono mobilità", per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il credito spetta ogni anno per l'acquisto di un *set* di pneumatici ricostruiti, per una spesa non superiore a 1.600 euro per ciascun veicolo. Il credito di imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito di imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto-legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario».

2.25

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per finalità di tutela dell'ambiente, per le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un credi-

to d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di pneumatici ricostruiti, nel limite di 15,7 milioni di euro delle risorse disponibili di cui al Fondo "Programma sperimentale buono mobilità", per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il credito spetta ogni anno per l'acquisto di un *set* di pneumatici ricostruiti, per una spesa non superiore a 1.600 euro per ciascun veicolo. Il credito di imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, del decreto-legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Tale credito di imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto-legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR».

2.26

FERRAZZI

Ritirato

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per finalità di tutela dell'ambiente, per le imprese e per i lavoratori autonomi cessionari di pneumatici ricostruiti è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento della spesa relativa all'acquisto di un *set* di pneumatici ricostruiti, per una spesa complessiva non superiore a euro 1.600-per ciascun veicolo, nel limite di 5 milioni di euro delle risorse disponibili di cui al Fondo "Programma sperimentale buono mobilità", per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il credito di imposta IRPEF/IRES, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo all'acquisto degli pneumatici, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni. Tale credito di imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP, di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del TUIR.».

2.27

NUGNES, DE PETRIS, DE BONIS, DE FALCO, FATTORI, MARTELLI

Al comma 2 sostituire il primo periodo con i seguenti:

«Per le medesime finalità di cui al comma 1, per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale nonché per il rinnovo del parco mezzi del trasporto pubblico locale, gli enti locali si avvalgono delle risorse finanziarie del fondo di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 208 del 2015. Per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma delle infrastrutture su rotaia le regioni provvedono mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 301 della legge 228 del 2012. Per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma delle piste ciclabili e le aree pedonali comunali è autorizzata la spesa di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

2.28

GALLONE, PAPTUEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA, MALLEGNI, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, PAROLI, GALLIANI, DAMIANI, FLORIS

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: « è autorizzata la spesa di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 », con le seguenti: «e di piste ciclabili è autorizzata la spesa di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2.29

NUGNES, DE PETRIS, DE BONIS, DE FALCO, FATTORI, MARTELLI

Al comma 2, dopo le parole: «trasporto pubblico locale» inserire le seguenti: «nonché del trasporto pubblico su gomma (mezzi elettrici) e del trasporto privato di servizio al pubblico, piste ciclabili e aree pedonali con piantumazione a verde».

2.30

LA COMMISSIONE

Al comma 2, al secondo periodo, sostituire le parole: «Alla relativa copertura» con le seguenti: «Al relativo onere» e, al quarto periodo, sostituire le parole: «decorso il cui termine» con le seguenti: «, decorsi i quali».

2.31

PAVANELLI, PUGLIA, TRENTACOSTE, LA MURA

Al comma 2, secondo periodo sopprimere le parole: «che resta acquisita definitivamente all'erario».

2.33/100

GALLONE, PAPTAEU, BERARDI, Alfredo MESSINA

All'emendamento 2.33, al comma 2, terzo periodo sostituire le parole: «da uno o più comuni finitimi anche in forma associata» con le seguenti: «da Comuni capoluogo di Provincia e Città Metropolitane»

2.33

LA COMMISSIONE

Al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: «I progetti di cui al presente comma sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dai comuni aventi oltre cinquantamila abitanti, ovvero da uno o più comuni finitimi anche in forma associata riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 50.000 abitanti per la realizzazione di un'unica opera, interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria».

2.34

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI, CORTI

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «I progetti» aggiungere le seguenti: «, a livello di fattibilità tecnica ed economica.».

2.35

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI, CORTI

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «I progetti di cui al presente comma sono presentati» aggiungere le seguenti: «, trascorsi almeno centoventi giorni dalla data dell'entrata in vigore del decreto di cui al quarto periodo del presente comma.».

2.36

PAVANELLI, PUGLIA, TRENTACOSTE

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» inserire le seguenti: «dai comuni con popolazione superiore a 120 mila abitanti nonché.».

2.37

GALLONE, PAPTAEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «da uno o più comuni, anche in forma associata,» con le seguenti: «da Comuni capoluogo di Provincia e Città Metropolitane», e sopprimere le parole: «e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a centomila abitanti.».

2.32

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI, CORTI

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a centomila abitanti.».

2.38

LA COMMISSIONE

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: «quarantacinque giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

2.39

LA COMMISSIONE

Al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: «termini di presentazione delle domande» aggiungere, in fine, le seguenti: «, adottando criteri che assicurino priorità ai progetti presentati dai comuni con i più elevati livelli di emissioni inquinanti».

2.40

MAFFONI, NASTRI, IANNONE

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020". Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturati di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.41

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, BUCCARELLA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per gli anni 2020 e 2021, nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a centomila abitanti, alle aziende pubbliche e private che utilizzano flotte aziendali elettriche, anche impiegate come vei-

coli in condivisione per gli spostamenti dei dipendenti, spetta una detrazione dell'imposta sul valore aggiunto pari al 100 per cento nell'acquisto o noleggio dei veicoli elettrici, nel limite massimo di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Al relativo onere, nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2020-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 28 della legge 196 del 2009 (FISPE)».

2.42

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, BUCCARELLA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020 le società concessionarie autostradali destinano obbligatoriamente il 2 per cento del proprio utile lordo agli enti locali il cui territorio è attraversato dalle tratte autostradali in concessione, per la realizzazione di piste ciclabili e interventi finalizzati allo sviluppo della mobilità sostenibile. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto che stabilisce le modalità e i criteri per il trasferimento agli enti locali delle risorse di cui al presente comma».

2.207 (già 2.0.7)

GALLONE, PAPTHEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA

Alla rubrica, sostituire la parola: «metropolitane» con la seguente : «urbane».

2.0.1 (testo 2)

GIROTTI, ANASTASI, TRENTACOSTE, ROMANO, MANTERO, GALLICCHIO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici)

1. Ai fini del presente articolo, per stazione di ricarica di veicoli elettrici si intende un'area, pubblica o privata, su cui sono realizzati uno o più punti di ricarica e che, nel caso in cui sia realizzata lungo infrastrutture viarie o su area privata aperta all'uso pubblico, garantisce un accesso non discriminatorio a tutti gli utenti.

2. La realizzazione di un punto o di una stazione di ricarica dei veicoli elettrici in immobili e aree private, anche aperte ad uso pubblico, resta attività edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e della regolazione adottata da ARERA in materia di connessioni alle reti elettriche, fermo restando il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, ove applicabili, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale.

3. La realizzazione di un punto o di una stazione di ricarica dei veicoli elettrici su strade e/o aree pubbliche è assoggettata alle autorizzazioni e concessioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, nonché alla regolazione adottata da ARERA in materia di connessioni alle reti elettriche.

4. Con propri provvedimenti, adottati in conformità ai propri ordinamenti, i Comuni disciplinano, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'installazione e gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, di cui ai commi 1 e 2, prevedendo l'installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti.

5. Le stazioni di ricarica realizzate sulle strade e/o aree pubbliche sono assoggettate al regime della concessione di cui all'art. 24 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e correlati articoli del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, anche a titolo non oneroso.

6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità di pagamento presso i punti di ricarica che devono prevedere almeno un metodo di pagamento telematico.

7. Il soggetto che realizza un nuovo punto o una nuova stazione di ricarica è tenuto, entro 30 giorni dalla data di messa in esercizio, a pubblica-

re l'identificazione geografica sulla Piattaforma Unica Nazionale (PUN) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 8, comma 5 del decreto legislativo n. 257 del 2016.

8. I commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e modificato dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, sono abrogati.

9. Il decreto 3 agosto 2017 del Ministero e delle Infrastrutture e dei Trasporti, «Individuazione delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonché degli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici», è abrogato.».

2.0.2

ORTIS, MAIORINO, MORONESE, ROMANO, TRENTACOSTE, LA MURA, MANTERO, GALLICCHIO, ROMAGNOLI, FLORIDIA, NATURALE, PESCO, MANTOVANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Sviluppo del telelavoro nelle amministrazioni pubbliche)

1. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti e di proseguire l'implementazione di quanto disposto all'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, le amministrazioni pubbliche adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e del lavoro agile e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, tra cui il *co-working*, che permettano ad almeno il 20 per cento dei dipendenti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, e ad almeno il 30 per cento dei dipendenti, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, di avvalersi, ove lo richiedano, di tali modalità; garantendo che tali dipendenti non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera; e prevedendo altresì specifiche modalità per il monitoraggio e la verifica dell'effettivo adempimento della prestazione lavorativa. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'artico-

lo 8 del decreto-legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed assicurando altresì la possibilità di partecipazione dei cittadini, anche in forma associata, provvede all'aggiornamento della direttiva di cui al comma 3 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Con le medesime modalità la direttiva è aggiornata ogni due anni.

3. Ai fini del monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, è istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'Osservatorio nazionale del lavoro a distanza nelle amministrazioni pubbliche.

4. Con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti la composizione, i compiti e modalità di funzionamento dell'Osservatorio.

5. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 le amministrazioni interessate provvedono nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio di cui ai commi 3 e 4 si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non dà luogo, in alcun caso, alla corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati».

2.0.6

RAUTI, MAFFONI, NASTRI, IANNONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure per la riduzione delle emissioni in atmosfera)

1. Al fine di ridurre le emissioni di CO₂ in atmosfera, tutte le società a prevalente o totale capitale pubblico sono tenute ad adottare forme di lavoro agile, ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, nella misura minima di due giorni a settimana per ciascun lavoratore impiegato.

2. Al comma 3-*bis* dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, dopo le parole: "ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104" sono aggiunte le seguenti: "nonché dei lavoratori di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104"».

2.0.3

GIROTTI, ANASTASI, MORONESE, TRENTACOSTE, LA MURA, FLORIDIA, QUARTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Estensione del contributo per l'acquisto di veicoli ecologici alla categoria N1)

1. All'articolo 1, comma 1031, della legge n. 145 del 2018, dopo le parole: "di categoria M1" sono aggiunte le seguenti: "e N1";
2. All'articolo 1, comma 1042, della legge n. 145 del 2018, dopo le parole: "di categoria M1" sono aggiunte le seguenti: "e N1";
3. All'articolo 1, comma 1043, della legge n. 145 del 2018, dopo le parole: "di categoria M1" sono aggiunte le seguenti: "e N1"».

2.0.4

CAMPARI, PERGREFFI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Incentivi al rinnovo del parco veicolare di categoria N1)

1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2020, relative all'acquisto dei veicoli di cui al comma 2, da parte di persone fisiche o giuridiche per lo svolgimento di attività di impresa, spetta una detrazione dall'imposta lorda secondo le modalità di cui al successivo comma 3, fino ad un valore massimo della detrazione di euro 15.000, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica per l'acquisto dei veicoli della categoria N1, di cui all'articolo 47 del codice di cui al decreto-legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (*full electric*) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al Regolamento (CE) n. 692 del 2008 e al Regolamento (CE) n. 715 del 2007.
3. La detrazione di cui al comma 1 è pari:
 - a) al 55 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, nel caso in cui l'acquisto dei mezzi di cui al comma 2 sia

contestuale alla radiazione, per rottamazione, di un altro veicolo di categoria N1 a motorizzazione termica fino a euro IV;

b) al 40 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, nel caso in cui l'acquisto dei mezzi di cui al comma 2 non sia effettuato con contestuale radiazione, per rottamazione, di un altro veicolo di categoria N1 a motorizzazione termica fino a euro IV.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

2.0.5

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Incentivi al rinnovo del parco circolante obsoleto ed inquinante)

1. Al fine di accrescere la sicurezza stradale e ridurre gli effetti climalteranti derivanti dalla circolazione sul territorio nazionale di veicoli non conformi alla normativa europea vigente, a coloro che, nell'anno 2020, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo nuovo di fabbrica della categoria M1, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (*full electric*) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di cui al Regolamento (CE) n. 692 del 2008 e al Regolamento (CE) n. 715 del 2007, e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente alla medesima categoria, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente, è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 1.500 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2, 3 o 4, ovvero sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 2 aprile 2011.

2. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobi-

lista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

3. I veicoli usati di cui al comma 1 non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

4. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

5. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

6. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;

b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;

c) originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista di cui al comma 1058, ovvero del certificato di cessazione dalla circolazione rilasciato dall'ufficio della motorizzazione civile.

7. Per la concessione del contributo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 5 milioni per l'anno 2020. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio dell'applicazione del credito d'imposta ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Agli oneri di cui al primo periodo del presente comma si provvede, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui al presente articolo».

2.0.700

STEFANI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI, CORTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Norme particolari per lo smaltimento dei rifiuti speciali)

1. Nelle discariche e negli impianti di incenerimento autorizzati per lo smaltimento dei rifiuti speciali, a seguito di esplicita richiesta formulata dal soggetto proponente, può essere autorizzato il conferimento di tali rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale, per una quota non superiore al quindici per cento della capacità autorizzata, considerando tali anche i rifiuti che nella regione siano solamente transitati attraverso stoccaggi provvisori, ovvero siano sottoposti a trattamento preliminare allo smaltimento in discarica e in inceneritore, quali ad esempio, la riduzione volumetrica, la miscelazione, la inertizzazione, la stabilizzazione e la solidificazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle discariche e agli inceneritori in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge a decorrere da sei mesi dalla medesima data. La quota di rifiuti riservata si calcola sulla capacità residua della discarica alla medesima data; analogamente per gli inceneritori la quota dei rifiuti riservata si calcola sulla potenzialità autorizzata.».

2.0.701

STEFANI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI, CORTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Norme in materia di sicurezza idraulica)

1. Gli interventi di manutenzione degli alvei, delle opere idrauliche in alveo, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla

vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque possono essere eseguiti senza necessità di autorizzazione paesaggistica ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e della valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, previa verifica della sussistenza di tali presupposti ai sensi delle disposizioni statali e regionali.

2. Le Regioni, al fine di migliorare l'azione di gestione dei corpi idrici adeguandola alle esigenze locali, possono introdurre discipline locali delle norme di polizia delle acque pubbliche di cui Capo VII del Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie.

3. I canoni per le concessioni dei beni del demanio marittimo rilasciate nell'ambito del territorio regionale sono introitati dalla regione competente per il medesimo territorio.».

Art. 3

3.1

GALLONE, PAPTUEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA, MALLEGGNI, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, FLORIS, GALLIANI, PAROLI

Al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «20 milioni».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3.2

RUFA, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «del servizio», con le seguenti: «dei servizi di trasporto di persone con disabilità e».

3.3

LOREFICE, TRENTACOSTE, LA MURA, MANTERO, QUARTO

Alla rubrica dopo le parole: «scolastico sostenibile» inserire le seguenti: «e del trasporto interno ad aree marine protette e parchi nazionali».

Conseguentemente, dopo le parole: «della scuola dell'infanzia statale e comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di istruzione» inserire le seguenti: «e del servizio di trasporto all'interno delle aree marine protette e dei parchi nazionali».

3.4

NUGNES, DE PETRIS, DE BONIS, DE FALCO, FATTORI, MARTELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «ibridi o elettrici» con le seguenti: «a minore impatto ambientale complessivo possibile».

3.5

MARTELLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «mezzi di trasporto ibridi o elettrici», con le seguenti: «mezzi di trasporto totalmente elettrici o a trazione elettrica alimentata mediante celle a combustibile».

3.6

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, RIPAMONTI, CORTI

Al comma 1, dopo le parole: «con mezzi di trasporto ibridi o elettrici» inserire le seguenti: «o non inferiori a Euro 6 qualora in sostituzione di mezzi già in possesso maggiormente inquinanti».

3.8

LA COMMISSIONE

Al comma 1, dopo le parole: «con mezzi di trasporto ibridi o elettrici» inserire le seguenti: «o non inferiori a Euro 6 immatricolati per la prima volta dopo il 31 agosto 2019».

3.7

GALLONE, PAPATHEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA

Al comma 1, dopo le parole: «ibridi o elettrici», aggiungere le seguenti: «ovvero con mezzi di trasporto di categoria non inferiore ad Euro 6».

3.9

MAFFONI, NASTRI, IANNONE

Al comma 1, dopo le parole: «ibridi o elettrici» inserire le seguenti: «a gpl o a metano».

3.10

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, RIPAMONTI, CORTI

Al comma 1, sostituire le parole: «in base alla portata del numero di studenti coinvolti» con le seguenti: «in base ai chilometri percorsi dagli studenti coinvolti».

3.11

LA COMMISSIONE

Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «alla portata del numero» con le seguenti: «all'entità del numero» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «Alla relativa copertura» con le seguenti: «Al relativo onere».

3.13/100

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI

All'emendamento 3.13, al capoverso comma 2, sopprimere le seguenti parole: «aventi oltre cinquantamila abitanti».

3.13

LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I progetti di cui al comma 1 sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dai comuni aventi oltre cinquantamila abitanti interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria.».

3.14

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI, CORTI

Al comma 2, dopo le parole: «I progetti», aggiungere le seguenti: «, a livello di fattibilità tecnica ed economica,».

3.15

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI, CORTI

Al comma 2, dopo le parole: «I progetti di cui al presente comma sono presentati» aggiungere le seguenti: «, trascorsi almeno centoventi giorni dalla data dell'entrata in vigore del decreto di cui al quarto periodo del presente comma,».

3.16

PAVANELLI, PUGLIA, TRENTACOSTE

Al comma 2, dopo le parole: «Al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare» inserire le seguenti: «dai comuni con popolazione superiore a 120 mila abitanti nonché».

3.17

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI, CORTI

Al comma 2, sopprimere le parole: «e sono riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a centomila abitanti».

3.18

LA COMMISSIONE

Al comma 3, sostituire le parole: «quarantacinque giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

3.19 (testo 2) [identico a 3.20 (testo 3), 3.21 (testo 2), 3.22 (testo 3), 3.23 (testo 2), 3,24 (testo 2)]

LA COMMISSIONE

Al comma 3 dopo le parole: «da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze,» aggiungere le seguenti: «nonché sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali,».

3.821 [già 8.0.21 (testo 2)]

GALLONE, PAPTAEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA

Aggiungere, in fine il seguente comma:

«3-bis. Lo studio dell'educazione ambientale, oltre alla normale didattica in aula, comprende attività di ricerca e di sperimentazione extrascolasti-

che, anche attraverso viaggi di istruzione e visite guidate volti a far conoscere l'importanza del patrimonio naturale e paesaggistico, anche attraverso interventi diretti di preservazione e pulizia dei luoghi e dei territori.».

3.0.1

IANNONE, MAFFONI, NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Educazione ambientale nelle scuole)

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove nelle scuole di ogni ordine e grado la realizzazione di attività tese a rendere gli alunni consapevoli dell'importanza della conservazione dell'ambiente e del rispetto del territorio, nonché delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti. Nelle scuole è inoltre promossa la pratica del riuso dei beni».

3.0.2

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI, CORTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Interventi di efficientamento energetico)

1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 sono assegnati ai comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti contributi per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nel limite complessivo di 200 milioni di euro annui. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 20.000 euro cia-

scuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 25.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 35.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno. Entro 90 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

2. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 può finanziare uno o più lavori pubblici, anche in cofinanziamento, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 giugno dell'anno di riferimento del contributo, salvo che non si tratti del finanziamento di lavori finanziati ai sensi del presente articolo già iniziati dell'anno precedente.

3. L'erogazione del contributo avviene, per il 50 per cento, sulla base dell'attestazione dell'ente beneficiario dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori entro il termine di cui al comma 2. Il saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, nel limite dell'importo annuo del contributo di cui al comma 1, è corrisposto anche sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio di cui al comma 6 dall'ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori.

4. I Comuni che non rispettano il termine di cui al comma 2 decadono automaticamente dall'assegnazione del contributo annuo di cui al comma 1, e le relative risorse rientrano nella disponibilità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per incrementare i contributi da assegnare per le finalità del comma 1 nell'anno successivo.

5. Il Comune beneficiario dà pubblicità dell'importo concesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche.

6. I Comuni beneficiari monitorano la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche attraverso il sistema di monitoraggio, di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, classificando le opere sotto la voce "Contributo comuni per efficientamento energetico del Clima".

7. Considerata l'esigenza di semplificazione procedimentale, il Comune beneficiario che ottemperi agli adempimenti informativi di cui al comma 10 è esonerato dall'obbligo di presentazione del rendiconto dei contributi straordinari di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8. Oltre ai controlli istruttori finalizzati ad attivare il flusso dei trasferimenti in favore dei Comuni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi di società *in house*, effettua controlli a

campione sulle attività realizzate con i contributi di cui al presente articolo, secondo modalità definite con apposito decreto ministeriale.

9. Agli oneri relativi alle attività istruttorie e di controllo derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1, fino all'importo annuo massimo di euro 2.755.000,00».

Tipologia	Enti	Importo	Totale
10.001-20.000	707	50.000	35.350.000
5.001-10.000	1.183	35.000	41.405.000
2.001-5000	2.050	25.000	51.250.000
< 2.000	3.462	20.000	69.240.000
Totale	7.402		197.245.000

10. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

3.0.3

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI, CORTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Interventi di efficientamento energetico)

1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 sono assegnati ai comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti contributi per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nel limite complessivo di 100 milioni di euro annui. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 10.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 12.500 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella

misura di 17.500 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 25.000 euro ciascuno. Entro 90 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

2. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 può finanziare uno o più lavori pubblici, anche in cofinanziamento, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 giugno dell'anno di riferimento del contributo, salvo che non si tratti del finanziamento di lavori finanziati ai sensi del presente articolo già iniziati dell'anno precedente,

3. L'erogazione del contributo avviene, per il 50 per cento, sulla base dell'attestazione dell'ente beneficiario dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori entro il termine di cui al comma 2. Il saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, nel limite dell'importo annuo del contributo di cui al comma 1, è corrisposto anche sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio di cui al comma 6 dall'ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori.

4. I Comuni che non rispettano il termine di cui al comma 2 decadono automaticamente dall'assegnazione del contributo annuo di cui al comma 1, e le relative risorse rientrano nella disponibilità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per incrementare i contributi da assegnare per le finalità del comma 1 nell'anno successivo.

5. Il Comune beneficiario dà pubblicità dell'importo concesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche.

6. I Comuni beneficiari monitorano la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche attraverso il sistema di monitoraggio, di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, classificando le opere sotto la voce "Contributo comuni per efficientamento energetico DL Clima".

7. Considerata l'esigenza di semplificazione procedimentale, il Comune beneficiario che ottemperi agli adempimenti informativi di cui al comma 10 è esonerato dall'obbligo di presentazione del rendiconto dei contributi straordinari di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8. Oltre ai controlli istruttori finalizzati ad attivare il flusso dei trasferimenti in favore dei Comuni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi di società *in house*, effettua controlli a campione sulle attività realizzate con i contributi di cui al presente articolo, secondo modalità definite con apposito decreto ministeriale.

9. Agli oneri relativi alle attività istruttorie e di controllo derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1, fino all'importo annuo massimo di euro 1.377.500,00.

Tipologia	Enti	Importo	Totale
10.001-20.000	707	25.000	17.675.000
5.001-10.000	1.183	17.500	20.702.500
2.001-5000	2.050	12.500	25.625.000
< 2.000	3.462	10.000	34.620.000
Totale	7.402		98.622.500

10. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario».

3.0.4

GALLONE, PAPATHEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA, PAROLI, MALLEGGNI, TOFFANIN, FLORIS, PICHETTO FRATIN, GALLIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 31), le parole: "e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel", ovunque ricorrono, sono sostituite con le seguenti: "a 2800 centimetri cubici se con motore diesel e di qualsiasi cilindrata in caso di veicoli a propulsione elettrica o ibrida".

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 4 milioni di euro per il 2019 e 45 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

Art. 4

4.1

MARTELLI, NUGNES

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Per il finanziamento di un programma sperimentale di messa a dimora di alberi) di reimpianto e di silvicoltura in zone sottoposte a forte dilavamento, o ruscellamento, o erosione è autorizzata la spesa di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per la creazione di:

- foreste urbane;
- foreste periurbane;
- corridoi verdi urbani;
- isole verdi diffuse;
- alberature di zone sottoposte a forte radiazione solare;
- strutture di monitoraggio degli inquinanti e dello stato termico

dei luoghi urbani soggetti a intervento nelle due città metropolitane a più alta criticità in termini di inquinanti, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è autorizzata la spesa di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario».

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 5 del decreto legislativo n. 30 del 2013 sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «40 per cento» e, al comma 6, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

4.2 (testo 2)

MARTELLI, NUGNES

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Per il finanziamento di un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura in zone sottoposte a forte dilavamento, o ruscellamento, o erosione è autorizzata la spesa di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

In coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è autorizzata la spesa di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario"

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 5 del decreto legislativo n. 30 del 2013 sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «40 per cento» e, al comma 6, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «60 per cento».

4.3

MAFFONI, NASTRI, IANNONE

Al comma 1, dopo le parole: «messa a dimora di alberi,» inserire le seguenti: «manutenzione e cura dell'esistente,» e sostituire le parole: «euro 15 milioni» con «25 milioni».

4.4

CENTINAIO, VALLARDI, BERGESIO, SBRANA, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI, CORTI

Al comma 1, dopo le parole: «messa a dimora di alberi,» inserire le seguenti: «ivi comprese le colture arboree a finalità produttiva».

4.5

LA PIETRA, MAFFONI, NASTRI, IANNONE

Al comma 1, dopo le parole: «messa a dimora di alberi,» inserire le seguenti: «ivi comprese le colture arboree a finalità produttiva».

4.6

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, dopo le parole: «messa a dimora di alberi», inserire le seguenti: «ivi comprese le colture arboree a finalità produttiva» .

4.7 (testo 2)

TARICCO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole «messa a dimora di alberi» inserire le seguenti: «ivi compresi gli impianti arborei da legno di ciclo medio e lungo, purché non oggetto di altro finanziamento o sostegno pubblico».

4.8

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI, CORTI

Al comma 1, dopo le parole: «di reimpianto» inserire le seguenti: «e relativa manutenzione».

4.9

CAMPARI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI, CORTI

Al comma 1, dopo le parole: «di reimpianto e di silvicoltura,» inserire le seguenti: «per la forestazione dei perimetri autostradali nelle aree periurbane,».

4.15

MARTELLI, NUGNES

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane» con le seguenti: «e per la creazione di foreste urbane o periurbane e per l'incremento del verde pubblico

diffuso nelle aree edificate soggette maggiormente al fenomeno della cosiddetta "isola di calore", nelle città metropolitane».

4.10

RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI, CORTI

Al comma 1, dopo le parole: «per la creazione di foreste urbane e periurbane» inserire le seguenti: «o la riqualificazione di spazi pubblici, anche di ridotte dimensioni, con essenze di pregio».

4.11

ROMEO, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI, CORTI

Al comma 1, dopo le parole: «nelle città metropolitane» inserire le seguenti: «e nei comuni capoluogo di provincia».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «tra le città metropolitane» inserire le seguenti: «e i comuni capoluogo di provincia».

Al comma 3, dopo le parole: «per ciascuna città metropolitana» inserire le seguenti: «e comune capoluogo di provincia».

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 3, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia possono stipulare appositi contratti di coltivazione con le aziende florovivaistiche secondo uno schema e in base a modalità da approvare con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

4.12

QUARTO, MORONESE, PUGLIA, TRENTACOSTE, LA MURA, FLORIDIA, GALLICCHIO

Al comma 1, dopo le parole: «, nelle città metropolitane,» aggiungere le seguenti: «e nei capoluoghi di provincia,»;

al comma 2 dopo le parole: «tra le città metropolitane» aggiungere le seguenti: «, e tra i capoluoghi di provincia»;

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «ciascuna città metropolitana», aggiungere le seguenti: «e ciascun capoluogo di provincia»;

al comma 3 dopo le parole: «per ciascuna città metropolitana», aggiungere le seguenti: «e un progetto per ciascun capoluogo di provincia.».

4.13

PAVANELLI, PUGLIA, TRENTACOSTE, CASTELLONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole: «nelle città metropolitane», inserire le seguenti: «e nei comuni con popolazione superiore a 120 mila abitanti,»;*

b) *al comma 2 dopo le parole: «tra le città metropolitane» inserire le seguenti: «e tra i comuni con popolazione superiore a 120 mila abitanti,»;*

c) *al comma 3 dopo le parole: «città metropolitana» inserire le seguenti: «nonché ciascun comune con popolazione superiore a 120 mila abitanti».*

4.14

CORTI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI

Al comma 1, dopo le parole: «nelle città metropolitane» inserire le seguenti: «e nelle aree franose di collina o montagna».

Conseguentemente, dopo le parole: «città metropolitane» ovunque ricorrano, inserire le seguenti: «e aree franose».

4.17

GALLONE, PAPANHEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA, MALLEGNI, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN, FLORIS, GALLIANI, PAROLI

Al comma 1, sostituire le parole: «15 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021» con le seguenti: «30 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 15 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

4.18

LA COMMISSIONE

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «Alla relativa copertura» con le seguenti: «Al relativo onere», nonché al comma 2, sostituire le parole: «decorso il cui termine» con le seguenti: «, decorsi i quali».

4.19

PAVANELLI, PUGLIA, TRENTACOSTE

Al comma 1, sopprimere le parole: «che resta acquisita definitivamente all'erario».

4.20

NUGNES, DE PETRIS, DE BONIS, DE FALCO, FATTORI, MARTELLI, LA MURA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Una quota pari al 50 per cento delle risorse di cui al comma 1 è destinata agli enti locali che presentano e attuano un piano urbano di adattamento ai cambiamenti climatici. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabilite le modalità, i tempi e il riparto delle risorse finanziarie spettanti».

4.21 (identico a 4.22, 4.23, 4.24)

LA COMMISSIONE

Al comma 2, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

4.25 (testo 2) (identico a 4.26, 4.27, 4.28, 4.29)

LA COMMISSIONE

Al comma 2, dopo le parole: «modalità per la progettazione degli interventi» aggiungere le seguenti: «e di ogni eventuale successiva variazione».

4.30

GALLONE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché, per favorire il recupero di siti dismessi a favore di aree verdi, di forme di bilanciamento tra metri quadrati destinati a nuove costruzioni e di metri quadrati destinati ad aree destinate a verde».

4.31

MORONESE, PUGLIA, DONNO, TRENTACOSTE, CASTELLONE, QUARTO

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

«2-bis. Tra i criteri di selezione dei progetti posti in essere dalle Città metropolitane, sono compresi anche quelle attività realizzate dalla cooperazione pubblico-privata finalizzata agli interventi di riforestazione».

4.32

NUGNES, DE PETRIS, DE BONIS, DE FALCO, FATTORI, MARTELLI, LA MURA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 6, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la parola: "possono" è sostituita dalla seguente: "devono";
 - b) alla lettera a), dopo le parole: "esistenti," sono inserite le seguenti: "e misure di svantaggio"».
-

4.33

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI, CORTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2, ciascuna città metropolitana e comune capoluogo di provincia provvede a selezionare le progettazioni ricevute dai soggetti individuati nel decreto ministeriale di cui al comma 2, e presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una rosa di non più di 10 interventi. Le progettazioni devono essere corredate, a pena di inammissibilità, dai programmi operativi di dettaglio con i relativi costi. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'approvazione di almeno un progetto, ove ammissibile in base ai requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2, per ciascuna città metropolitana o comune capoluogo di provincia, con i relativi programmi operativi di dettaglio, e di ogni eventuale successiva variazione, sulla base di apposite istruttorie effettuate dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico che, a tal fine, può avvalersi, anche per la verifica della fase attuativa dei progetti e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349».

4.34

MORONESE, PUGLIA, DONNO, TRENTACOSTE, FLORIDIA

Al comma 3 sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «centocinquanta giorni».

4.35

LA COMMISSIONE

Al comma 3 sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni».

4.36

BERNINI, GALLONE, PAPTAEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «progettazioni» aggiungere le seguenti: «selezionate, nell'ambito di quelle da esse ricevute da enti e soggetti di diritto privato, anche in caso di cofinanziamento da parte di enti pubblici. Le progettazioni di cui al presente comma sono».

4.37

GALLONE, PAPTAEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA, MIRABELLI

Al comma 3 dopo il primo periodo, inserire il seguente:

«Le città metropolitane possono affidare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai Consorzi di bonifica la progettazione, la direzione lavori e la realizzazione dei predetti interventi, sulla base di apposite convenzioni».

4.38

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI, CORTI

Al comma 3 sopprimere le parole da: «e di ogni eventuale successiva variazione» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

4.39

MAFFONI, NASTRI, IANNONE

Al comma 3, sopprimere le parole da: «e di ogni eventuale successiva variazione» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

4.40

GALLONE, PAPATHEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA

Al comma 3 sopprimere le parole da: «e di ogni eventuale successiva variazione» fino alla fine del comma.

4.41

Assuntela MESSINA, FERRAZZI, MIRABELLI, FERRARI, TARICCO, BITI

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «può avvalersi, anche» con le seguenti: «si avvale, in particolare»;*

b) *al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo l'opportuno raccordo con la pianificazione e la programmazione delle misure e degli interventi per la sicurezza idraulica di competenza delle Autorità di distretto idrografico».*

4.16 (testo 2)

NUGNES, DE PETRIS, DE BONIS, DE FALCO, FATTORI, MARTELLI

Al comma 3, sostituire le parole «può avvalersi» con le seguenti « si avvale, attraverso apposite convenzioni, con particolare riferimento al quadro conoscitivo e alle definizioni dei criteri per la valutazione della fase attuativa dei progetti»;

4.42

GALLONE, PAPATHEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA, MIRABELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Per tali interventi le autorità procedenti possono anche avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei Consorzi di bonifica sulla base di apposite convenzioni.».

4.43

MORONESE, PUGLIA, DONNO, TRENTACOSTE, LA MURA, FLORIDIA, QUARTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Allo scopo di realizzare un migliore contemperamento fra le esigenze della sicurezza ferroviaria e quelle di preservazione dei risalenti filari alberati siti lungo la rete ferroviaria nazionale, con delibera del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sentiti l'ANCI e RFI, sono definiti limiti e modalità da seguire nella gestione, da parte dei soggetti nei singoli casi competenti, dei filari di cui alla presente disposizione».

4.44

BERNINI, GALLONE, PAPTAEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Allo scopo di realizzare un migliore contemperamento fra le esigenze della sicurezza ferroviaria e quelle di preservazione dei risalenti filari alberati siti lungo la rete ferroviaria nazionale, con delibera del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sentiti l'ANCI e RFI, sono definiti limiti e modalità da seguire nella gestione, da parte dei soggetti nei singoli casi competenti, dei filari di cui alla presente disposizione».

4.45

BERNINI, GALLONE, PAPTAEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Allo scopo di accrescere il livello di sicurezza urbana per persone e mezzi, e di una migliore gestione delle risorse finanziarie destinate alla infrastrutturazione e alla manutenzione stradale, salvo che sussistano vincoli di carattere architettonico o paesaggistico anche con riferimento alle alberature *in situ*, nei progetti di realizzazione o rifacimento di marciapiedi e manti stradali gli elaborati debbono necessariamente prevedere la parte a verde, e nella illustrazione delle motivazioni che sorreggono la scelta del tipo di essenza, autoctona, da mettere a dimora, deve essere espressamente stimato il

riflesso che la specifica specie scelta implica sulla durata del ciclo di vita del marciapiede o del manto. Con delibera del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri da seguire nella predisposizione degli elaborati di cui al periodo precedente».

4.46

LA MURA, MORONESE, PUGLIA, TRENTACOSTE, ROMANO, NUGNES, CASTELLONE, MANTERO, FLORIDIA, QUARTO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 1 comma 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 113 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: "i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti" con le seguenti: "tutti i comuni";*

b) *dopo le parole: «a porre a dimora un albero» aggiungere la seguente: «autoctono»;*

c) *dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: "In caso in cui il Comune non provveda alla messa a dimora dell'albero nei termini e secondo le modalità sopra indicate, in assenza di giustificati motivi, è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pari ad euro 500 per ogni albero non piantato, a partire dal primo gennaio 2020".*

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente iscritto, ai fini del bilancio 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"».

4.47

QUARTO, PUGLIA, TRENTACOSTE, ROMANO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 3-bis della legge 29 gennaio 1992, n. 113, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"Art. 3-ter. - 1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti agli enti locali, in caso di inadempienza, il prefetto, al fine di assicurare la

piantumazione degli alberi alle condizioni e nei termini di cui all'articolo 1 e di pubblicazione del bilancio arboreo di cui all'articolo 3-*bis*, assegna un termine di 90 giorni per l'adempimento degli obblighi decorso il quale provvede alla nomina di un commissario *ad acta*.

3-*quater*. L'adempimento dell'obbligo di porre a dimora un albero di cui al comma 1 costituisce criterio di premialità nell'attribuzione e nella ripartizione delle somme previste a valere sul Fondo rotativo, istituito dall'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tale fine, il competente Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, provvede all'elaborazione di linee di indirizzo per la fissazione di criteri specifici di ripartizione con apposita deliberazione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".».

4.48

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, RIPAMONTI, CORTI

Sopprimere il comma 4.

4.49

LA MURA, MORONESE, PUGLIA, TRENTACOSTE, MANTERO, NUGNES

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico introducono i seguenti criteri per l'affidamento della realizzazione delle opere:

a) il ripristino, anche parziale, della connettività laterale dell'alveo con la piana inondabile, tramite interventi di rimozione o arretramento di difese spondali e arginature esistenti, la delocalizzazione di edifici e di infrastrutture potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità, purché accompagnata dal recupero della dinamica fluviale;

b) il rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali»;

e dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Le Autorità di distretto individuano, di concerto con le Regioni e le Province autonome, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le aree prioritarie da destinare a riforestazione naturalistica, con esclusione degli impianti di pioppicoltura, per mitigare il rischio idrogeo-

logico e/o per favorire interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici nel demanio idrico. Le aree prioritarie, così individuate, sono trasmesse dalle Autorità di Distretto agli uffici regionali competenti per la gestione del demanio affinché concedano o rinnovino le concessioni per tali aree esclusivamente ai fini predetti».

4.51

LA COMMISSIONE

Al comma 4 dopo le parole: «realizzazione delle opere,» inserire le seguenti: «la pulizia, la manutenzione e».

4.52

LA COMMISSIONE

Al comma 4 dopo le parole: «delle aree demaniali fluviali», aggiungere le seguenti: «con relativo piano di manutenzione».

4.41 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo l'opportuno raccordo con la pianificazione e la programmazione delle misure e degli interventi per la sicurezza idraulica di competenza delle Autorità di bacino distrettuale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

4.53

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, BUCCARELLA

Al comma 4 aggiungere le seguenti parole: « nonché individuano, di concerto con le Regioni e le Province autonome, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aree prioritarie da destinare a riforestazione naturalistica, con esclusione degli impianti di pioppicoltura, al fine di mitigare il rischio idrogeologico e per favorire interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici nel demanio idrico. Gli uffici regionali competenti per la gestione del demanio possono concedere o

rinnovare le concessioni per tali aree esclusivamente ai fini predetti indicati dalle Autorità di distretto».

4.54 (testo 2) [identico a 4.55 (testo 2)]

LA COMMISSIONE

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali di cui al periodo precedente si provvede secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione».

4.56 (identico a 4.57)

LA COMMISSIONE

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le autorità competenti di cui al periodo precedente, quando non ritengono necessario il rimboschimento per prevenire il rischio idrogeologico devono dare motivatamente conto negli atti di affidamento, che, agli effetti di quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono pubblicati, entro 30 giorni dalla loro adozione, nella sezione «Amministrazione trasparente» del rispettivo sito *internet*».

4.58

BERNINI, GALLONE, PAPTAEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, al comma 4, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "L'inosservanza di quanto stabilito nel periodo precedente determina le conseguenze previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33"».

4.59 (testo 2)

CROATTI, TRENTACOSTE

Dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. Le autorità competenti di cui al comma 4, tra i criteri per la programmazione degli interventi di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura nelle città metropolitane, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, tengono conto principalmente delle aree che hanno subito notevoli danni da eventi climatici eccezionali».

4.60

FERRAZZI

Ritirato

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Le Autorità di distretto individuano, di concerto con le Regioni e le Province autonome, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aree prioritarie da destinare a riforestazione naturalistica e rimboschimento, con esclusione degli impianti di pioppicoltura, per mitigare il rischio idrogeologico e/o per favorire interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici nel demanio idrico. Le aree prioritarie così individuate sono trasmesse dalle Autorità di Distretto agli uffici regionali competenti per la gestione del demanio affinché concedano o rinnovino le concessioni per tali aree esclusivamente ai fini predetti».

4.63 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 è aggiunta la seguente lettera:

"s-bis) bosco vetusto: superficie boscata costituita da specie autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico, una biodiversità caratteristica conseguente all'assenza di disturbi da almeno 60 anni e la presenza di stadi seriali legati alla rigenerazione ed alla senescenza spontanee".

4-ter. All'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è aggiunto il seguente comma:

"13-bis. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono approvate apposite disposizioni per la definizione delle linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro gestione e tutela, anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti".

4-quater. Dalle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

4.61 (testo 2)

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI, CORTI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Alla legge 14 gennaio 2013, n. 10, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

"Art. 7-bis.

(Tutela del verde pubblico)

1. Ai fini della tutela del verde pubblico, si applica quanto stabilito dall'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

4-ter. Al comma 2, dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è aggiunta la seguente lettera: s-bis) bosco vetusto: superficie boscata costituita da specie autoctone spontanee coerenti con il contesto biogeografico, una biodiversità caratteristica conseguente all'assenza di disturbi da almeno 60 anni e la presenza di stadi seriali legati alla rigenerazione ed alla senescenza spontanee.

4-quater. all'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è aggiunto il seguente comma: 13-bis) con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono approvate apposite disposizioni per la definizione delle Linee guida per l'identificazione delle aree definibili come boschi vetusti e le indicazioni per la loro gestione da parte delle regioni

e delle province autonome anche al fine della creazione della Rete nazionale dei boschi vetusti"».

4.62 (testo 2)

FERRAZZI

Ritirato

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Dopo l'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, è inserito il seguente:

"Art. 6-bis.

(Istituzione dell'unità di misura arboricola)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3, su proposta congiunta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Consiglio nazionale delle ricerche, adotta con propria delibera una tabella comparativa di assorbimento dell'anidride carbonica, relativa a un paniere di quindici specie autoctone, da utilizzare ai fini del miglioramento della qualità dell'aria e al contenimento dell'anidride carbonica, utilizzando come misura ai fini del computo e dell'indicazione della quantità di anidride carbonica risparmiata il numero di alberi necessario per assorbire tale quantità, nell'ambito dell'aggiudicazione degli appalti pubblici. La delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel sito internet del Comitato.

2. Allo scopo di consentire una più accessibile quantificazione delle esternalità legate alle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti nonché ai cambiamenti climatici, l'unità di misura arboricola di cui al comma 1 è utilizzata nel sito internet di ciascuna stazione appaltante per indicare la quantità di anidride carbonica risparmiata nella aggiudicazione degli appalti. Per gli appalti il cui valore stimato è pari o superiore a 10.000.000 di euro, il bando o la lettera di invito indica che le imprese partecipanti alla gara devono, a pena di esclusione, corredare l'offerta della misurazione di cui al periodo precedente, riferita all'intero lavoro, all'intera fornitura o all'intero servizio, come individuato dal bando o dalla lettera di invito.

3. Ferma restando la realizzazione su base volontaria del bilancio di sostenibilità delle imprese aventi sede legale in Italia, l'unità di misura di cui al comma 1 è quella minima da utilizzare ai fini del computo e dell'indicazione degli effetti di sostenibilità ambientale delle iniziative illustrate nel bilancio stesso, se effettivamente adottato».

4.64 (testo 2)/100

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER

All'emendamento 4.64 (testo 2) della Commissione, sopprimere le seguenti parole: « e le province autonome».

4.64 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è aggiunto il seguente comma:

"14. Le regioni e le province autonome, in accordo con i principi di salvaguardia della biodiversità, con particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dalle necromasse legnose, favoriscono il rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito"

4-ter. Dalla disposizione di cui al comma 4-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

4.65 (testo 2) [identico a 4.66 (testo 2), 4.67 (testo 2), 4.68 (testo 2), 4.69 (testo 2), 4.70 (testo 2), 4.71 (testo 2), 4.72 (testo 2)]

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Lo svolgimento delle attività di rimboschimento di cui al comma 4 può essere affidato dalle autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, organizzati in forma singola o associata, nel rispetto della disciplina in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

4.280/100 [già 4.0.28 (testo2)/100]

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI

All'emendamento 4.280, al capoverso comma 4-bis, sostituire le parole: «dal 1° gennaio 2020» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2022».

4.280/101 [già 4.0.28 (testo2)/101]

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI

All'emendamento 4.280, al capoverso comma 4-bis, sostituire le parole: «dal 1° gennaio 2020» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2021».

4.280/102 [già 4.0.28 (testo2)/102]

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI

All'emendamento 4.280, al capoverso comma 4-bis, dopo le parole: «non sono consentiti incrementi» inserire la seguente: «netti».

4.280 (testo 2) [già 4.0.28 (testo 2)]

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis A decorrere dal 1° gennaio 2020 nelle aree interessate da elevata criticità idraulica, come definite dalle norme tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non sono consentiti incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo.».

4.340 (già 4.0.34)

CAMPARI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI, CORTI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Il materiale naturalmente depositato nei letti dei fiumi e dei torrenti non rientra nel campo di applicazione della parte quarta del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se viene rimosso per esclusive ragioni di sicurezza idraulica. Ai fini dell'autorizzazione delle attività di cui al presente comma è presentato apposito piano alla regione o provincia autonoma competente per territorio. Le regioni e le provincie autonome con proprio provvedimento disciplinano le modalità di campionamento preventivo per verificare che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni, nonché di rilascio delle autorizzazioni di cui al presente comma».

4.350 (già 4.0.35)

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI, CORTI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 185 è inserito il seguente:

"Art. 185-bis.
(Ulteriori esclusioni)

1. Il materiale naturalmente depositato nei bacini idrici naturali laminari soggetti ad interrimento non rientra nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto se viene rimosso per esclusive ragioni di sicurezza idraulica o di ripristino della capacità di invaso e viene restituito nel bacino qualora necessario ai fini della reintegrazione degli ecosistemi. Ai fini dell'autorizzazione delle attività di cui al presente articolo è presentato apposito piano alla regione o provincia autonoma competente per territorio.

2. Le regioni e le provincie autonome con proprio provvedimento disciplinano le modalità di campionamento preventivo per verificare che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni, nonché di rilascio delle autorizzazioni di cui al comma precedente"».

4.360 (già 4.0.36)

CAMPARI, BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI, CORTI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Ai fini della cura degli alvei dei fiumi e torrenti, le autorità competenti nella gestione del demanio fluviale possono autorizzare il taglio

della legna delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali anche con utilizzo di mezzi muniti di motore a scoppio, nonché le relative attività di recupero del legname».

4.0.1

CENTINAIO, VALLARDI, BERGESIO, SBRANA, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI, CORTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020, 2021, 2022"; le parole: "36 per cento" sono sostituite dalle parole: "50 per cento"; le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.0.2

Assuntela MESSINA, FERRAZZI, MIRABELLI, FERRARI, TARICCO, BITI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019 e 2020".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 69,1 milioni di euro per l'anno 2021 e a 43,2 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2029, si provvede:

a) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2021 e a 43,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 199.

b) quanto a 9,1 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo».

4.0.5

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019 e 2020".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.0.3

BATTISTONI, GALLONE, SERAFINI, CALIGIURI, LONARDO, MANGIALAVORI,
PAPATHEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2020".

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 43,2 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.0.4

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, ARRIGONI, BRIZIARELLI,
BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI, CORTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2020".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.0.7

LA PIETRA, MAFFONI, NASTRI, IANNONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2020".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.0.6

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)

All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2020"».

4.0.8

LA PIETRA, MAFFONI, NASTRI, IANNONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 1, comma 12, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 le parole: "36 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento", *le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro"*.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.0.9

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Investimenti in colture arboree)

1. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.0.10

LA PIETRA, MAFFONI, NASTRI, IANNONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108 comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica

di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.0.11

CENTINAIO, VALLARDI, BERGESIO, SBRANA, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI, CORTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Investimenti in colture arboree)

1. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.0.12

TARICCO, BITI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Investimenti in colture arboree)

1. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.0.13 [identico a 4.0.16 (testo 2), 4.0.17 (testo 2), 4.0.18 (testo 3), 4.0.19 (testo 2)]

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne)

1. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del paese è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, un Fondo volto a incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali, con dotazione pari ad 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.

3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

4.0.14

COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo tutela ambientale e paesaggistica aree interne)

1. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del paese è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, un Fondo volto a incentivare interventi di messa in sicurezza e manutenzione del suolo attuati dalle imprese agricole e forestali.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.

3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di patte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n.1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.0.15

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI, CORTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo tutela ambientale e paesaggistica aree interne)

1. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del paese è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, un Fondo volto a incentivare interventi di messa in sicurezza e manutenzione del suolo attuati dalle imprese agricole e forestali.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.

3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.0.20

LA PIETRA, MAFFONI, NASTRI, IANNONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 4-bis.

(Fondo tutela ambientale e paesaggistica aree interne)

1. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e per contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del paese è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, un Fondo volto a incentivare interventi di messa in sicurezza e manutenzione del suolo attuati dalle imprese agricole e forestali.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.

3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.0.21

FERRAZZI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria nelle Città Metropolitane)

1. Per il finanziamento di un programma di contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria nelle Città Metropolitane è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a valere sui proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 per azioni di contrasto ai cambiamenti climatici e miglioramento della qualità dell'aria nelle Città Metropolitane.

2. Le azioni, finanziate in tutte le Città Metropolitane in misura proporzionale alla popolazione residente, sono attuate dai Comuni capoluogo della Città Metropolitana e possono interessare tutti i Comuni delle Città Metropolitane.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di intesa con la Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e le spese ammissibili ai fini del finanziamento».

4.0.22

GALLONE, PAPTAEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria nelle Città Metropolitane)

1. Per il finanziamento di un programma di contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria nelle Città Metropolitane è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a valere sui proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 per azioni di contrasto ai cambiamenti climatici e miglioramento della qualità dell'aria nelle Città Metropolitane.

2. Le azioni, finanziate in tutte le Città Metropolitane in misura proporzionale alla popolazione residente, sono attuate dai Comuni capoluogo della Città Metropolitana e possono interessare tutti i Comuni delle Città Metropolitane.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di intesa con la Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e le spese ammissibili ai fini del finanziamento».

4.0.23

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI, CORTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria nelle Città Metropolitane)

1. Per il finanziamento di un programma di contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria nelle Città Metropolitane è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a valere sui proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 per azioni di contrasto ai cambiamenti climatici e miglioramento della qualità dell'aria nelle Città Metropolitane.

2. Le azioni, finanziate in tutte le Città Metropolitane in misura proporzionale alla popolazione residente, sono attuate dai Comuni capoluogo della Città Metropolitana e possono interessare tutti i Comuni delle Città Metropolitane.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di intesa con la Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e le spese ammissibili ai fini del finanziamento».

4.0.24

MAFFONI, NASTRI, IANNONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria nelle Città Metropolitane)

1. Per il finanziamento di un programma di contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria nelle Città Metropolitane è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a valere sui proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 per azioni di contrasto ai cambiamenti climatici e miglioramento della qualità dell'aria nelle Città Metropolitane.

2. Le azioni, finanziate in tutte le Città Metropolitane in misura proporzionale alla popolazione residente, sono attuate dai Comuni capoluogo della Città Metropolitana e possono interessare tutti i Comuni delle Città Metropolitane.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di intesa con la Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e le spese ammissibili ai fini del finanziamento».

4.0.25

MIRABELLI, FERRAZZI, Assuntela MESSINA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Mercato volontario forestale del carbonio)

1. Al fine di promuovere interventi di sequestro del carbonio e di erogazione di altri servizi ecosistemici, ed aumentare resistenza e resilienza degli ecosistemi forestali ai mutamenti climatici, nelle more dell'attuazione della delega legislativa prevista dall'articolo 70 del decreto legislativo 28 dicembre 2015, n. 221, le Regioni promuovono sistemi per il riconoscimento e pagamento dei servizi ecosistemici ed ambientali (PSE) generati dalla gestione forestale sostenibile e dall'assunzione di specifici impegni silvo-ambientali sulle superfici definite bosco ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile

2018, n. 34 e secondo i principi e la disciplina di cui al comma 8, 9 e 10, articolo 7, del medesimo articolo.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con particolare riferimento alla definizione:

a) dei principi e dei criteri minimi nazionali per lo sviluppo di sistemi per il riconoscimento e pagamento dei servizi ecosistemici ed ambientali (PSI:) in ambito forestale, nel rispetto della:

1) volontarietà dell'accordo che dovrà definire le modalità di fornitura e di pagamento del servizio;

2) addizionalità degli interventi oggetto di PSE rispetto alle condizioni ordinarie di offerta dei servizi;

3) permanenza delle diverse funzioni di tutela ambientale presenti prima dell'accordo;

b) dei criteri di individuazione delle pratiche selvicolturali minime, condotte nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e senza compromettere la stabilità delle formazioni forestali, assoggettabili ad impegni silvo-ambientali;

c) i parametri per la valorizzazione dei PES nei sistemi del verde "non forestale" di ambito urbano e periurbano (infrastrutture verdi);

d) di una procedura standardizzata a livello nazionale per la commercializzazione, certificazione e accreditamento dei servizi generati da impegni silvo-ambientali in coerenza con le politiche forestali nazionali e regionali di gestione forestale sostenibile;

e) di una piattaforma nazionale implementata dalle regioni, di monitoraggio georiferito degli scambi.

3. Le Regioni, per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, nell'adozione delle disposizioni minime del presente articolo, possono adottare criteri integrativi e più restrittivi con cui procedere all'implementazione dei sistemi PES.

4. Il decreto di cui al comma 2 deve comunque prevedere che beneficiari finali del sistema di PSEA siano i comuni, le loro unioni, le aree protette, e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate».

4.0.26

BERNINI, GALLONE, PAPATHEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA, PAROLI, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani)

1. Al fine di incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani e migliorare la salute delle persone, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 2.000 euro, sostenute per la messa a dimora di nuovi alberi. La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

2. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per l'anno 2019", sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021".

3. Al fine di garantire ai Comuni di cui all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 113, come modificata dalla legge 14 gennaio 2013, n. 10, il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo articolo e le risorse necessarie per la manutenzione del verde pubblico, è autorizzata a decorrere dal 2020, la spesa di 15 milioni di euro. Le modalità di ripartizione della predetta somma tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tal fine, il Comitato di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 febbraio 2018, emanato in attuazione dell'articolo 3, della citata legge 14 gennaio 2013, n. 10, provvede a monitorare il rispetto dell'obbligo di cui al precedente periodo, ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al primo periodo.

4. Il Comitato di cui al comma 3 provvede, altresì, a supportare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ideazione delle iniziative da realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per educare la popolazione sui benefici della piantumazione sulla salute pubblica, così come sull'impatto economico delle zone verdi. Le attività previste dalle disposizioni di cui al presente comma, sono svolte

nell'ambito delle risorse allo scopo già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307;

b) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013 n. 147».

4.0.27 (testo 2)

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, BUCCARELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.4-bis.

(Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo delle energie da fonti rinnovabili)

1. Al fine di favorire l'autoconsumo e lo scambio di prossimità dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, è istituito, per il triennio compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, un contributo, pari al 30 per cento delle spese sostenute fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per ogni richiedente, a fronte dell'acquisto e dell'installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica e di contatori di seconda generazione, da erogare in favore dei soggetti titolari di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili destinati ad utenze domestiche.

2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato entro il limite massimo complessivo di spesa pari a 30 milioni di euro e comunque non superiore alle risorse del Fondo di cui al comma 3 per ciascuno degli anni 2020, 2021

e 2022. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate le disposizioni attuative per l'erogazione del contributo di cui al comma 1.

3. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato al sostegno della produzione di energia elettrica proveniente da impianti alimentati con fonti rinnovabili alimentato dalle risorse aggiuntive provenienti dalle disposizioni di cui al comma 4.

4. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19 comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata dal 10 per cento al 15 per cento. A decorrere dalla medesima data, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 10 per cento al 15 per cento per il gas e dal 7 per cento al 10 per cento per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento di aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. A decorrere dal 1° gennaio 2020, per ciascuna concessione sono esenti dal pagamento dell'aliquota, al netto delle produzioni di cui al comma 2, i primi 10 milioni di Smc di gas e 10.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma, e i primi 25 milioni di Smc di gas e 25.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare. Le somme aggiuntive derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono interamente riassegnate al Fondo di cui al comma 3.».

4.0.29

MORONESE, PUGLIA, TRENTACOSTE, DONNO, LA MURA, NUGNES, FLORIDIA, QUARTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Comitato costitutivo della Fondazione banca degli alberi)

1. Allo scopo di favorire la raccolta di risorse finanziarie private per gli interventi di riforestazione urbana essenziali, anche sotto il profilo manutentivo, per rispettare gli impegni comunitari e sovranazionali assunti dalla Repubblica italiana, nonché per sviluppare e realizzare programmi destinati a formare unità lavorative del settore di adeguata qualificazione, è istituito

presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Comitato costitutivo della Fondazione banca degli alberi.

2. Nelle more dell'effettiva costituzione, le funzioni del Comitato costitutivo di cui al comma 1 sono svolte, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 10.

3. L'atto notarile di costituzione della Fondazione di cui comma 1 sarà rogabile, a pena di nullità, solo se e una volta che il Comitato abbia raccolto da contributori privati, in forza di impegni formali nei confronti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e in un lasso di tempo non superiore a un anno, una quota del complessivo fondo di dotazione iniziale pari al triplo di quella, quantificata in euro 250.000, a carico del medesimo Ministero, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. Gli impegni formali nei confronti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono inefficaci, ai fini della presente disposizione, se non assistiti da fideiussione o garanzia equivalente, per il caso di inosservanza.

5. Alla Fondazione di cui alla presente disposizione possono partecipare, oltre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ai fondatori privati che hanno dato attuazione agli impegni di cui al periodo precedente, solo persone giuridiche di diritto privato che assumano nei confronti della Fondazione gli impegni finanziari previsti dallo statuto.

6. Lo schema di atto costitutivo e di statuto della Fondazione banca degli alberi sono deliberati dal Comitato istitutivo di cui al comma 1, e approvati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Lo statuto prevede la riserva della presidenza del collegio dei revisori della Fondazione ad un dirigente di prima fascia dei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze. Con l'approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto della Fondazione, il Comitato costitutivo della Fondazione banca degli alberi si estingue ad ogni effetto e il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico cessa di esercitarne le funzioni.

7. La partecipazione al Comitato non dà luogo, in alcun caso, alla corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati».

4.0.30

FERRAZZI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Comitato costitutivo della Fondazione banca degli alberi)

1. Allo scopo di favorire la raccolta di risorse finanziarie private per gli interventi di riforestazione urbana essenziali, anche sotto il profilo manutentivo, per rispettare gli impegni comunitari e sovranazionali, nonché per sviluppare e realizzare programmi destinati a formare unità lavorative del settore di adeguata qualificazione, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Comitato costitutivo della Fondazione banca degli alberi. Sino al verificarsi della condizione di cui al comma 4-ter, le funzioni del Comitato costitutivo della Fondazione banca degli alberi sono svolte, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 10.

2. L'atto notarile di costituzione della Fondazione di cui al comma 4-bis sarà rogabile, a pena di nullità, solo a condizione che il Comitato abbia raccolto da contributori privati, in forza di impegni formali nei confronti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e in un lasso di tempo non superiore a un anno, una quota del complessivo fondo di dotazione iniziale pari al triplo di quella, quantificata in euro 250.000, a carico del medesimo Ministero, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Gli impegni formali nei confronti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono inefficaci, ai fini della presente disposizione, se non assistiti da fideiussione o garanzia equivalente, per il caso di inosservanza.».

4-quater. Alla Fondazione di cui al comma 4-bis possono partecipare, oltre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ai fondatori privati che hanno dato attuazione agli impegni di cui al comma 4-ter, solo persone giuridiche di diritto privato che assumano nei confronti della Fondazione gli impegni finanziari previsti dallo statuto.

4-quinquies. Lo schema di atto costitutivo e di statuto della Fondazione banca degli alberi sono deliberati dal Comitato istitutivo di cui al comma 4-bis e approvati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Lo statuto prevede la riserva della presidenza del collegio dei revisori della Fondazione ad un dirigente di prima fascia dei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze. Con l'approvazione dell'atto costitutivo e dello

statuto della Fondazione, il Comitato costitutivo della Fondazione banca degli alberi si estingue ad ogni effetto e il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico cessa di esercitarne le funzioni».

4.0.31

MIRABELLI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di enti parco e aree marine protette nazionali)

1. Fermo restando il regime delle riduzioni e il volume complessivo delle spese previste dalle disposizioni indicate nel presente comma, al fine di realizzare interventi, attività e progetti coerenti con le finalità istituzionali degli enti parco e in considerazione della necessità di intervenire in misura efficiente per tutelare la biodiversità e gli ecosistemi, i limiti di spesa previsti dagli articoli 2, commi 618-623, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12, 13, 14, dall'articolo 8, comma 1, nonché dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e loro successive modificazioni, non si applicano per gli enti di gestione dei parchi nazionali e per le aree marine protette, a partire dalla gestione del bilancio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente articolo.

2. Le risorse utilizzabili per i fini di cui al comma 1 sono allocate in specifici capitoli del bilancio degli enti parco e delle aree marine protette per la realizzazione esclusiva di attività istituzionali strettamente connesse alle funzioni degli enti e per la sperimentazione di attività in materia di sviluppo sostenibile. Tali risorse possono essere, altresì, utilizzate per realizzare attività e progetti esclusivamente destinati a giovani fino a 35 anni di età al momento della stipulazione del contratto, mediante il ricorso a contratti a tempo determinato o di lavoro flessibile, secondo la disciplina della legge n. 81 del 2015 e successive modificazioni e integrazioni. Il presente comma si applica in deroga ad ogni altra disposizione di legge.

3. L'Ente Parco trasmette lo schema di bilancio di previsione, entro il 10 settembre dell'esercizio finanziario precedente, al revisore unico dei Conti che è tenuto ad esprimersi entro 20 giorni, trascorsi i quali l'Ente Parco provvederà a segnalare al Ministero vigilante il mancato rispetto del termine. Una volta decorso il termine per l'espressione del parere del revisore unico dei

Conti, l'Ente trasmette lo schema di bilancio alla Comunità del Parco, che è tenuta ad esprimersi entro 15 giorni dall'acquisizione; alla scadenza del suddetto termine il parere si intende favorevolmente acquisito. L'Ente Parco, entro i successivi dieci giorni dall'acquisizione dei suddetti pareri, trasmette la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero dell'economia e delle finanze esprime il proprio parere entro 40 giorni dall'acquisizione della deliberazione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Qualora il bilancio di previsione non sia approvato dall'Ente parco entro il 30 ottobre dell'esercizio finanziario precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla nomina di un Commissario *ad acta* per l'espletamento della procedura di approvazione del Bilancio.

4. Resta in ogni caso fermo il versamento annuale degli enti agli appositi capitoli delle entrate di bilancio dello Stato, previsto dalle disposizioni relative alle singole riduzioni di spesa indicate nel comma 1 del presente articolo.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti di competenza regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano.

6. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e in deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e ad ogni altra disposizione di legge, gli enti parco nazionali che presentano un'incidenza della spesa del personale inferiore al 40 per cento di quella corrente possono assumere, nel triennio 2019-2021, un contingente di personale non dirigenziale a tempo indeterminato pari al 100 per cento dei fabbisogni di personale adottati al 31 dicembre del 2019, nonché delle dotazioni organiche.

7. A tali fini gli enti possono rivedere le proprie dotazioni organiche entro il 31 dicembre 2019, in deroga a quanto stabilito all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

8. Restano ferme le esclusioni stabilite dal Dpcm del 23 novembre 2013 relativamente allo scomputo del personale addetto alla sorveglianza nei parchi del Gran Paradiso e del parco nazionale Lazio, Abruzzo, Molise. Per detti parchi la percentuale di cui al comma 1 è elevata dal 40 per cento al 55 per cento.

9. Con apposito DPCM del Ministro delegato alla Pubblica amministrazione e alla Semplificazione assunto di concerto col Ministro dell'Economia e Finanza, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo, sentito il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, gli enti parco nazionali di cui al presente articolo procedono ad avviare le assunzioni comunicando la delibera programmatica al Dipartimento della Funzione pubblica, nonché al Ministero dell'ambiente

e della tutela del Territorio e del Mare per l'esercizio dell'attività di vigilanza sugli enti medesimi.

10. Le procedure di assunzione devono essere avviate inderogabilmente entro il 30 giugno del 2020.

11. Gli enti di cui al comma 6 programmano prioritariamente il proprio fabbisogno di personale e le procedure di assunzione di cui al presente articolo in modo da svolgere compiutamente ogni funzione e missione attribuita agli enti dall'articolo 1 della legge 12 dicembre 1991, n. 394 e ss.mm.ii..

12. I beni sottoposti al regime demaniale presenti nel territorio dell'area protetta che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano stati già affidati a soggetti terzi, ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, sono dati in concessione gratuita all'ente gestore dell'area protetta ai fini della tutela dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta, se da esso richiesti, per un periodo di nove anni, salvo diversa richiesta del parco.

13. La concessione può essere rinnovata allo scadere del termine, salvo motivato diniego del soggetto concedente.

14. La concessione gratuita di beni demaniali all'ente gestore dell'area protetta non modifica la titolarità di tali beni, che rimangono in capo al soggetto concedente.

15. Al fine di tutelare ecosistemi fragili o per regolamentare l'accesso ad aree o strutture in cui sia opportuno il contingentamento dei visitatori, anche per assicurare un'elevata qualità del servizio reso, il parco può gestire direttamente e in forma esclusiva l'organizzazione della fruizione di dette specifiche aree o delle medesime strutture, utilizzando guide opportunamente formate, prevedendo la corresponsione di un corrispettivo da parte dei visitatori.

16. All'articolo 9 della legge n. 394 del 1991 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "il collegio dei revisori dei conti", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "il Revisore del conto";

b) al comma 10, sostituire il terzo e quarto periodo con il seguente: "Il revisore del conto è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è scelto tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel registro dei revisori legali".

17. L'articolo 30 della legge n. 394 del 1991 è sostituito dal seguente:

"Art. 30. - (*Sanzioni*) - 1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da euro quattrocento a euro cinquantamila. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3, è punito con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da euro quattrocento a euro venticinquemila. Nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, si applicano le pene

accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Le pene pecuniarie sono raddoppiate in caso di recidiva.

2. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-*bis*, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unità da diporto, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 5, lettera *a*), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 2.000 euro.

3. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cento a euro duemila. Nei casi di violazioni riguardanti il prelievo o la cattura di organismi animali, in deroga agli articoli 20 21 e 22 della Legge n. 689 del 1981, si applicano le pene accessorie della confisca di cui agli articoli 7, 9 e 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal Presidente, legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.

4. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 è determinata in misura compresa tra 50 euro e 1.000 euro, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-*bis*.

5. Nel caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733, 734 e dei delitti di cui Titolo VI-*bis* del Libro II del codice penale è disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro immediato di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi, ivi compreso il mezzo nautico utilizzato per realizzare le condotte integranti le ipotesi di reati sopra menzionati commesse nelle aree marine protette. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.

6. Nelle sentenze di condanna il giudice dispone, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.

7. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto non in contrasto con il presente articolo.

8. In ogni caso trovano applicazione le norme dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale da parte dell'organismo di gestione dell'area protetta.

9. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali.

10. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione delle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista della istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali.

11. Alle sanzioni previste dal presente articolo non si applica l'articolo 131-*bis* del codice penale.

12. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della tutela dell'ambiente fissa, seguendo i criteri di cui al presente comma, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al presente articolo"».

4.0.32

MARTI, BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI, CORTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Reimpianto degli ulivi nella regione Puglia)

1. All'articolo 8, comma 1, capoverso "Art. 18-*bis*", del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27: convertito, con modificazioni, in legge 21 maggio 2019, n. 44, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "È fatta salva la possibilità per i proprietari, i conduttori o i detentori a qualsiasi titolo dei terreni sui quali insistono le piante infettate degli organismi nocivi di procedere all'esecuzione delle misure di estirpazione o potatura delle piante ospiti e del successivo impianto di piante tolleranti o resistenti, anche di specie vegetali diverse da quelle infette, in deroga ad ogni disposizione vigente, previa comunicazione all'amministrazione competente. I predetti soggetti titolari dei terreni possono procedere alle misure decorsi trenta giorni dalla comunicazione"».

4.0.33

COLLINA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Importazione di residui dal trattamento all'estero di rifiuti radioattivi)

1. Al fine dell'applicazione del principio per cui ogni Paese è responsabile della gestione dei propri rifiuti radioattivi, all'articolo 32 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente:

"4-quater. Per il ritorno sul territorio nazionale di residui di rifiuti radioattivi trattati in impianti esteri è comunque necessario garantire che tali residui non siano stati contaminati durante il trattamento da radionuclidi o residui provenienti da rifiuti radioattivi generati al di fuori del territorio nazionale"».

4.0.850/1

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BRUZZONE

All'emendamento 4.0.850, al comma 1, dopo le parole "ciascuno dei parchi nazionali" inserire le seguenti: "ovvero area SIC e ZPS appartenente alla rete "Natura 2000" con distintivi habitat prioritari".

Conseguentemente,

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-bis. Per il primo triennio di attuazione del presente articolo le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano esclusivamente alla laguna di Venezia, alla città di Venezia e al litorale veneziano, in considerazione dell'unicità del sito natura 2000 della laguna e delle eccezionali avversità atmosferiche che il 12 novembre e nei giorni successivi hanno colpito Venezia e il litorale veneziano.

3-ter. Ai fini del ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i territori di differenti Regioni del Paese, e in particolar modo Venezia e Matera, nei mesi di ottobre e novembre del 2019, è stanziata una somma complessiva fino a euro 1.000 milioni per il 2020 che è trasferita sulla contabilità speciale aperta in favore del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3- quater . Le risorse di cui al comma 3-ter sono destinate alla sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al

successivo comma 3 quinquies, nonché alla concessione di contributi diretti in favore dei soggetti pubblici, delle persone fisiche, delle imprese e degli altri soggetti che hanno segnalato danni in sede di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, ivi comprese le aziende agricole e per interventi di ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio pubblico, patrimonio privato, attività economiche e produttive, ivi comprese le aziende agricole, che hanno riportato danni in seguito agli eventi calamitosi.

3-quinquies. Salvo quanto disposto dal comma 3-ter in riferimento alle città di Venezia e Matera, il Consiglio dei Ministri provvede con propria delibera, entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, alla ricognizione degli eventi calamitosi di cui al comma 3-ter, su proposta delle Regioni interessate, all'individuazione delle restanti aree interessate a cui destinare le risorse.

3-sexies. Con successiva delibera, da emanarsi, entro i dieci giorni successivi, il Consiglio dei Ministri provvede alla nomina dei Commissari Delegati. Con medesima delibera provvede, altresì, nei confronti delle persone fisiche, che alla data degli eventi eccezionali avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori delle regioni colpiti dagli eccezionali avversità atmosferiche come individuati dalla delibera del precedente comma, alla sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 5 ottobre 2018 ed il 31 ottobre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nei medesimi territori. La sospensione non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

3-septies. La sospensione di cui al comma 3-sexies è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiarare l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della stessa richiesta agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

3-octies. I Commissari Delegati provvedono con proprie ordinanze, adottate di concerto con il Capo Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a disciplinare procedure e modalità di concessione e di erogazione dei contributi al netto dell'indennizzo assicurativo o

di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità e a prevedere un piano di ricostruzione e messa in sicurezza del territorio.

3- nonies. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3- decies. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.000 milioni di euro per il 2020, si provvede:

- a) quanto a 100 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo art. 1, comma 199 della legge 190/2014;
- b) quanto a 700 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui art. 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- c) quanto a 200 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla l. 307/2004.

4.0.850/2

ARRIGONI, BRIZIARELLI, PAZZAGLINI, BRUZZONE

All'emendamento 4.0.850, al comma 1, dopo le parole "ciascuno dei parchi nazionali" inserire le seguenti: "ovvero area SIC e ZPS appartenente alla rete "Natura 2000" con distintivi habitat prioritari".

Conseguentemente,

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Per il primo triennio di attuazione del presente articolo le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano esclusivamente alla laguna di Venezia, alla città di Venezia e al litorale veneziano, in considerazione dell'unicità del sito natura 2000 della laguna e delle eccezionali avversità atmosferiche che il 12 novembre e nei giorni successivi hanno colpito Venezia e il litorale veneziano."

4.0.850/3

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

All'emendamento 4.0.850, al comma 1, dopo le parole "ciascuno dei parchi nazionali" inserire le seguenti: "ovvero area SIC e ZPS appartenente alla rete "Natura 2000" con distintivi habitat prioritari".

Conseguentemente,

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Per il primo triennio di attuazione del presente articolo le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano esclusivamente alla laguna di Venezia, alla città di Venezia e al litorale veneziano, in considerazione dell'unicità del sito natura 2000 della laguna e delle eccezionali avversità atmosferiche che il 12 novembre e nei giorni successivi hanno colpito Venezia e il litorale veneziano."

4.0.850/4

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, BUCCARELLA

All'emendamento 4.0.850, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «lettere a), b), d)» inserire la seguente: «d-bis»; al comma 2, dopo le parole: «lettere a), b), d)» inserire la seguente: «d-bis».

4.0.850/5

BERNINI, GALLONE, VITALI, DAMIANI, MINUTO

All'emendamento 4.0.850, al capoverso «Art. 4-bis», al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:

«Rientrano nelle ZEA di cui al primo periodo le zone colpite dalla Xylella e tutte quelle oggetto di gravi calamità nell'uno e nell'altro caso certificati da enti o autorità pubbliche.»

4.0.850/6

BERNINI, GALLONE, MOLES, BERUTTI, PAPATHEU, Alfredo MESSINA

All'emendamento 4.0.850, al capoverso «Art. 4-bis», aggiungere in fine i seguenti commi:

«4. È autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2020 quale contributo statale per la città di Venezia, la città di Matera, i Comuni interessati nonché la costa Ionica delle regioni Basilicata e Puglia e le zone dell'Emilia Romagna colpite dagli eventi calamitosi e metereologici del mese di novembre 2019.

5. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 289 del 2002.».

4.0.850

IL GOVERNO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Misure per contrastare i cambiamenti climatici e migliorare la qualità dell'aria nelle aree protette nazionali)

1. Al fine di potenziare il contributo delle aree naturalistiche a livello nazionale per il contenimento delle emissioni climalteranti e assicurare il rispetto dei limiti previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria, nonché favorire in tali aree investimenti orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, all'efficientamento energetico, all'economia circolare, alla protezione della biodiversità e alla coesione sociale e territoriale, e supportare la cittadinanza attiva di coloro che vi risiedono, il territorio di ciascuno dei parchi nazionali costituisce una zona economica ambientale (ZEA). Nell'ambito delle suddette zone, possono essere concesse, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, forme di sostegno alle nuove imprese e quelle già esistenti che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale compatibile con le finalità di cui all'articolo 19, comma 6, lettere *a)*, *b)*, *d)* e *h)*, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, a condizione che le imprese beneficiarie mantengano la loro attività nell'area ZEA per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni di cui al presente comma, pena la revoca dei benefici concessi, non siano in stato di liquidazione o scioglimento e le attività oggetto di soste-

gno siano coerenti con le finalità di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti criteri e modalità per la concessione delle misure di sostegno di cui al presente comma, assicurando il rispetto del limite delle risorse disponibili.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, lettere *a)*, *b)*, *d)* e *h)*, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2020, 2021 e 2022, è destinata a contributi in favore delle micro, piccole e medie imprese con sede legale e operativa nei Comuni aventi almeno il 45% della propria superficie compreso all'interno di una ZEA, che svolgono attività economiche eco-compatibili, secondo modalità e condizioni definite ai sensi del comma 1.

3. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2020, 2021 e 2022, è destinata al rifinanziamento del Fondo per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n.58, anche per finalità di riduzione delle emissioni climalteranti e di adattamento ai cambiamenti climatici mediante interventi di riduzione delle emissioni climalteranti degli impianti di riscaldamento alimentati a biomassa, di diffusione del trasporto pubblico a basse emissioni, di efficientamento energetico degli edifici, nonché per la riduzione delle emissioni di CO₂ nelle aree portuali.».

4.0.851/1

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

All'emendamento 4.0.851, al comma 1, sostituire le parole "ad una città italiana, capoluogo di provincia" con le seguenti: "a tre città italiane, una con popolazione fino a 15mila abitanti, una con popolazione da 15mila a 50mila abitanti e una con popolazione superiore a 50mila abitanti".

Conseguentemente,

Al comma 3, sostituire le parole: "nel limite di 3 milioni di euro" con le seguenti: "nel limite di 500mila euro per la categoria delle città con popolazione fino a 15mila abitanti, 1milione di euro per quella tra 15mila e

50mila abitanti e 1,5 milioni di euro per la categoria delle città con popolazione superiore a 50mila abitanti"

4.0.851/2

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI

All'emendamento 4.0.851, all'emendamento apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «capoluogo di provincia», inserire le seguenti: « "Comune verde d'Italia" ad un comune italiano tra quelli con popolazione da 15.000 a 50.000 abitanti, "Piccolo comune verde Italia" ad un comune italiano tra quelli con popolazione fino a 15.000 e "Capitale Verde d'Italia-città da salvare" ad una delle città italiane dove sono presenti siti contaminati di interesse nazionale,»

b) al comma 1, aggiungere in fine, i seguenti periodi: «Il titolo "Capitale Verde d'Italia-città da salvare" è conferito per l'anno 2020 alla città di Taranto al fine di salvaguardare il tessuto economico produttivo dell'area territoriale di Taranto, fondato principalmente sull'attività produttiva e l'indotto generato da ILVA S.p.A, generando, al contempo, un sistema virtuoso per la riqualificazione ambientale. A tal fine, all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «*dell'A.I.A.*» sono sostituite dalle seguenti: «*del Piano Ambientale medesimo*»;

b) al secondo periodo, dopo le parole «*in quanto costituiscono adempimento*» sono inserite le seguenti: «*dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale, salvo che sia acquisita la prova che le medesime condotte non corrispondano all'esecuzione*»;

c) al terzo periodo, dopo le parole: «*condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019*» sono inserite le seguenti: «*, fatta eccezione per l'affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al secondo periodo si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del suddetto Piano Ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso per ciascuna prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con riferimento alle condotte poste in essere da detti soggetti, ovvero dei più brevi termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.*»;

d) è aggiunto infine il seguente periodo: «*In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.*»

c) Al comma 2, dopo le parole: «capoluogo di provincia», inserire le seguenti: «comuni e piccoli comuni»;

d) Al comma 3, dopo le parole: "Capitale verde d'Italia" inserire le seguenti: "Comune verde d'Italia", "Piccolo comune verde Italia" e "Capitale Verde d'Italia-città da salvare"

e) Al comma 4, sostituire le parole: "Il Titolo di "Capitale verde d'Italia nell'anno del conferimento rappresenta" con le seguenti: "I Titoli nell'anno del conferimento rappresentano".

4.0.851

IL GOVERNO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Programma Italia Verde)

1. Al fine di favorire e accelerare progetti, iniziative e attività di gestione sostenibile delle città italiane e diffondere le buone prassi, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali, promuovendo la crescita verde e i relativi investimenti, nonché il miglioramento della qualità dell'aria e della salute pubblica, ai fini dell'adesione ai programmi europei "Capitale europea verde" e "Foglia verde", il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di "Capitale verde d'Italia" ad una città italiana, capoluogo di provincia, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il titolo di "Capitale verde d'Italia" è conferito in via sperimentale, a tre diverse città italiane, una per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Ai fini di cui al comma 1, le città capoluogo di provincia possono presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un dossier di candidatura che raccoglie progetti cantierabili volti a incrementare la sostenibilità delle attività urbane, migliorare la qualità dell'aria e della salute pubblica, promuovere la mobilità sostenibile e l'economica circolare, con l'obiettivo di favorire la transizione ecologica.

3. I progetti contenuti nel dossier di candidatura del capoluogo proclamato "Capitale verde d'Italia" sono finanziati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'anno del conferimento del titolo nel limite di 3 milioni di euro.

4. Il titolo di "Capitale verde d'Italia" nell'anno del conferimento rappresenta requisito premiale in tutti gli avvisi e bandi per il finanziamento di misure di sostenibilità ambientale avviati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. In sede di prima attuazione, le candidature di cui al comma 2 sono presentate entro il 31 dicembre 2019.

6. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

4.0.852/1

GALLONE, BERUTTI, PAPTAEU, Alfredo MESSINA

All'emendamento 4.0.852, al capoverso «Art. 4-bis», al comma 1, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «finalizzati a realizzare il sistema del vuoto a rendere su cauzione per le bottiglie e i contenitori in plastica e alluminio.»

4.0.852

IL GOVERNO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Programma sperimentale Mangiaplastica)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato "Programma sperimentale Mangiaplastica", con una dotazione pari a euro 2 milioni per l'anno 2019, euro 7 milioni per l'anno 2020, euro 7 milioni per l'anno 2021, euro 5 milioni per l'anno 2022, euro 4 milioni per l'anno 2023 ed euro 2 milioni l'anno 2024, al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo di eco-compattatori. Ai relativi oneri pari a euro 2 milioni per l'anno 2019, euro 7 milioni per l'anno 2020, euro 7 milioni per l'anno 2021, euro 5 milioni per l'anno 2022, euro 4 milioni per l'anno 2023 ed euro 2 milioni l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui

all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabilite le modalità per il riparto del fondo.

2. A valere sul programma sperimentale di cui al comma 1, i comuni presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare progetti finalizzati all'acquisto di eco-compattatori, ai fini dell'ottenimento di un contributo corrisposto sino ad esaurimento delle predette risorse e nel limite di uno per comune ovvero di uno ogni centomila abitanti.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 5

5.1

RAUTI, MAFFONI, NASTRI, IANNONE

Sopprimere l'articolo.

5.2

LA COMMISSIONE

Al comma 1, sostituire le parole: «degli enti pubblici dotate» con le seguenti: «degli enti pubblici dotati».

5.3

GALLONE, PAPTAEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA

Al comma 1, dopo le parole: «specifico competenza tecnica» inserire le seguenti: «inclusi i Consorzi di bonifica».

5.4

GALLONE, PAPATHEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA, MALLEGNI, TOFFANIN, DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FLORIS, GALLIANI

Al comma 1 sopprimere il secondo e il terzo periodo, al comma 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Con il medesimo Decreto è determinata una indennità accessoria, spettante a ciascun conponente della struttura di supporto, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, nei limiti di una spesa complessiva annuale per il complesso dei membri della struttura di supporto non superiore a 170.000,00 euro, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi e nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5», nonchè al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «per il funzionamento della struttura» aggiungere le seguenti: «e per l'indennità relativa al personale della struttura di supporto».

5.5

PAVANELLI, PUGLIA, TRENTACOSTE, GALLICCHIO

Al comma 1, sopprimere il secondo e terzo periodo.

Al comma 3, dopo le parole: «dal punto di vista finanziario» inserire le seguenti: «Con il medesimo Decreto è determinata una indennità compensativa, spettante a ciascun componente della struttura di supporto, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, nei limiti di una spesa complessiva annuale per il complesso dei membri della struttura di supporto non superiore a 170.000,00 euro, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi e nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5.

Al comma 5, dopo le parole: «funzionamento della struttura» inserire le seguenti: «e per l'indennità relativa al personale della struttura di supporto,».

5.6

GALLONE, PAPATHEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA

Al comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo; conseguentemente al comma 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Con il medesimo Decreto è determinata una indennità accessoria, spettante a ciascun componente della struttura di supporto, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, nei limiti di una spesa complessiva annuale per il complesso dei membri della struttura di supporto non superiore a 170.000,00 euro, a valere

sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi e nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5».

5.7

GALLONE, PAPATHEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA

Al comma 1 sopprimere il secondo e il terzo periodo.

5.8

RAUTI, MAFFONI, NASTRI, IANNONE

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

5.9

RAUTI, MAFFONI, NASTRI, IANNONE

Al comma 1 sostituire le parole: «massimo di 70 ore mensili pro capite» con le seguenti: «massimo di 30 ore mensili pro capite».

5.10 (testo 2)

MIRABELLI, Assuntela MESSINA, FERRAZZI

Ritirato

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di garantire al Commissario unico di cui al comma 1, nello svolgimento della sua attività, il pieno apporto delle competenze tecniche, di vigilanza e controllo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, ed in particolare dell'ISPRA, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla parte 6^a- *bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono destinati al finanziamento dell'attività di controllo ambientale degli organi di vigilanza che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, hanno impartito le prescrizioni tecniche previste dall'articolo 318-*ter* del medesimo decreto. Le somme introitate in conto entrata del bilancio dello Stato, secondo meccanismi di devoluzione degli incassi da definire con successivo decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare o, nel caso in cui le prescrizioni siano invece impartite da enti dipendenti dalle Regioni, introitate direttamente nei bilanci di tali enti.».

5.11

MIRABELLI, Assuntela MESSINA, FERRAZZI

Ritirato

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire al Commissario unico di cui al comma 1, nello svolgimento della sua attività, il pieno apporto delle competenze tecniche, di vigilanza e controllo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, ed in particolare dell'ISPRA, all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale, dirigenziale e non, di cui al comma 10, nonché al personale delle amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca e al personale, dirigenziale e no, delle Agenzie del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) di cui alla legge n. 132 del 2016, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, o presso diversi enti e istituzioni di ricerca o presso enti del SNPA"».

5.12

MIRABELLI, Assuntela MESSINA, FERRAZZI

Ritirato

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire al Commissario unico di cui al comma 1, nello svolgimento della sua attività, il pieno apporto delle competenze tecniche, di vigilanza e controllo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, ed in particolare dell'ISPRA, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, i commi 563 e 564 sono sostituiti dai seguenti:

"563. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132, anche nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge, le regioni, valutata

prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale, possono autorizzare le rispettive agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, per il triennio 2020-2022, a procedere all'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il contingente strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento delle suddette attività, incrementando il *turn over* previsto a legislazione vigente fino a copertura della dotazione organica e individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alle medesime Agenzie, anche ai fini della conseguente rideterminazione delle risorse destinate al trattamento accessorio. A tale fine, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni delle assunzioni, le predette agenzie determinano annualmente i fabbisogni e i relativi piani occupazionali da sottoporre all'approvazione delle regioni di riferimento. L'entità delle risorse del piano annuale costituisce il corrispondente vincolo assunzionale.

564. Per le finalità assunzionali di cui al comma 563, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente possono utilizzare le proprie graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validità, nonché quelle di altre agenzie regionali o di altre amministrazioni pubbliche"«.

5.13

MORONESE, PUGLIA, TRENTACOSTE, DONNO, LA MURA, CASTELLONE, FLORIDIA, GALLICCHIO, QUARTO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Le amministrazioni locali e regionali possono avvalersi, anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni, della struttura del Commissario Straordinario per assicurare in tempi celeri la bonifica o messa in sicurezza dei siti di discarica insistenti nel proprio territorio anche non oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, attraverso l'utilizzo delle risorse stanziare e già messe a disposizione a tale scopo».

5.15

LA COMMISSIONE

Ai commi 2, 3 e 4, dopo le parole: «Commissario unico» inserire le seguenti: «di cui al comma 1».

5.16

LA COMMISSIONE

Al comma 2, sostituire le parole: «collocamento fuori ruolo, aspettativa o comando», ovunque ricorrono, con le seguenti: «collocamento fuori ruolo, in aspettativa o in comando».

5.14

RAUTI, MAFFONI, NASTRI, IANNONE

Al comma 2 sopprimere le parole: «Al predetto Commissario è corrisposto in aggiunta al trattamento economico fondamentale che rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza, un compenso accessorio in ragione dei risultati conseguiti, determinato nella misura e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.»

5.17 (testo 2)

MORONESE, PUGLIA, TRENTACOSTE, DONNO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Per il commissario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017, il termine di cui al comma 2 decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;*

b) *al comma 5, sostituire le parole: «, ivi compresi gli eventuali oneri per le convenzioni di cui al comma 1, » con le seguenti: «, esclusi gli eventuali oneri per le convenzioni di cui al comma 1 i quali sono comunque posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare,».*

5.18

LA COMMISSIONE

Al comma 3, sostituire le parole: «Commissario straordinario» con le seguenti: «Commissario unico».

5.19

GALLONE, PAPATHEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA

Al comma 3, sostituire le parole: «alle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», con le seguenti: «all'Arma dei Carabinieri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale».

5.20

RAUTI, MAFFONI, NASTRI, IANNONE

Al comma 3, le parole: «appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» sono sostituite con le seguenti: «appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

5.21

RAUTI, MAFFONI, NASTRI, IANNONE

Al comma 3 sopprimere le parole: «e dei compiti di tutela ambientale attribuiti dall'ordinamento».

5.22

GALLONE, PAPATHEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA, MALLEGNI, TOFFANIN, DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FLORIS, GALLIANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento

e nell'esecuzione dei contratti pubblici, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la realizzazione di tutte le azioni necessarie all'adeguamento alla vigente normativa delle discariche, individuate nell'allegato A della Del. 24 marzo 2017 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 2017, n. 109, le cui operazioni di bonifica siano in una fase antecedente all'aggiudicazione dei lavori, il Commissario si avvale della Struttura e dell'Anagrafe di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e si applicano le disposizioni previste dal medesimo articolo. All'attuazione del presente articolo le Amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

5.60 (già 5.0.6)

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI, CORTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la realizzazione di tutte le azioni necessarie all'adeguamento alla vigente normativa delle discariche, individuate nell'allegato A della delega 24 marzo 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2017, n. 109, le cui operazioni di bonifica siano in una fase antecedente all'aggiudicazione dei lavori, il Commissario si avvale della Struttura e dell'Anagrafe di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e si applicano le disposizioni previste dal medesimo articolo. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

5.23

GALLONE, PAPATHEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «per il funzionamento della struttura» aggiungere le seguenti: «e per l'indennità relativa al personale della struttura di supporto».

5.24

QUARTO, PUGLIA, TRENTACOSTE, LA MURA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 1 dell'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera p) dopo le parole: "alla localizzazione" sono aggiunte le seguenti: "e all'ampliamento";

b) alla lettera p) sono aggiunte le seguenti parole: "tenendo conto dei fattori di pressione, ovvero per quanto concerne le discariche sia le massime aree che i massimi volumi di rifiuti conferibili in relazione alla popolazione residente nell'ambito o sub-ambito territoriale"».

5.25

PAVANELLI, PUGLIA, TRENTACOSTE, MANTERO, QUARTO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 27 è sostituito dal seguente:

"27. Il tributo è dovuto alle regioni. Una quota parte del gettito è destinata ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani. La restante quota del gettito derivante dall'applicazione del tributo affluisce in un apposito fondo della regione destinato a:

- favorire la minore produzione di rifiuti e le attività di recupero di materie prime;

- realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette;

- garantire la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati in mare o volontariamente raccolti in mare e lungo i corsi d'acqua interni.

L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle

derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo".

b) il comma 29 è sostituito dal seguente: "29. L'ammontare dell'imposta è fissato in:

- euro 0,02 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2003;

- in misura di euro 0,05 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto;

- in misura di euro 0,08 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto.

Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge";

c) al comma 32, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "dieci"; dopo le parole: "tributo medesimo." sono inserite le seguenti: "La sanzione è raddoppiata nel caso di rinvenimento di rifiuti pericolosi"».

5.27

FERRAZZI, DE PETRIS

Ritirato

Sopprimere i commi 6 e 7.

5.29

RAUTI, MAFFONI, NASTRI, IANNONE

Sopprimere il comma 6.

5.30

COMINCINI

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Al fine di assicurare la continuità delle attività di progettazione e di realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonché degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-*septies*, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, nei sessanta giorni precedenti alla data di scadenza del mandato del Commissario unico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 5 giugno 2017, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il sud e la coesione territoriale, un Commissario unico che subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive del precedente Commissario. Il Commissario unico nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2017, cessa dal proprio incarico alla data di nomina del Commissario di cui al primo periodo».

5.31

LA COMMISSIONE

Al comma 6, sopprimere le parole: «precedente Commissario. Il»; dopo le parole: «5 giugno 2017,» inserire le seguenti: «il quale», nonchè sostituire le parole: «del Commissario di cui al primo periodo» con le seguenti: «del nuovo Commissario».

5.32

D'ARIENZO

Ritirato

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Entro tre mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un commissario straordinario a cui è affidato il compito di coordinamento amministrativo di tutti gli adempimenti relativi alla realizza-

zione del nuovo collettore fognario del Lago di Garda, cofinanziato da fondi statali con delibera CIPE del 1° dicembre 2016. Il Commissario straordinario dura in carica un triennio ed è scelto dai ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione».

5.33

RAUTI, MAFFONI, NASTRI, IANNONE

Sopprimere il comma 7.

5.28 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. Il Commissario unico può avvalersi fino a un massimo di due *sub* Commissari in relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che operano sulla base di specifiche deleghe definite dal Commissario unico, per i quali si applica la disciplina di cui ai commi 1 e 3, con oneri a carico del quadro economico degli interventi. Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo si provvede all'eventuale sostituzione o revoca dei *sub* Commissari"».

5.34

Assuntela MESSINA, FERRAZZI, MIRABELLI

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Nelle more del completamento degli impianti già previsti nei piani regionali o delle province autonome, sino al 31 dicembre 2025 agli impianti di digestione anaerobica o compostaggio siti su tutto il territorio nazionale è consentito aumentare la propria capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08) in misura massima del 10 per cento, ove tecnicamente possibile, al fine di accettare ulteriore rifiuto organico pro-

veniente da altre regioni o province autonome, qualora richiedenti perché in carenza di impianti di digestione anaerobica o compostaggio. Le regioni e le province autonome interessate provvedono all'attuazione di quanto disposto dal presente comma attraverso gli opportuni atti di competenza».

5.830 (già 8.0.3)

GALLONE, PAPATHEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA, PAROLI

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Nelle more del completamento degli impianti già previsti nei piani regionali o delle province autonome si consente agli impianti di digestione anaerobica o compostaggio su tutto il territorio nazionale di aumentare, sino al 31 dicembre 2025, la propria capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08, rifiuti di cucina e mense) del 10 per cento, ove tecnicamente possibile, al fine di accettare ulteriore rifiuto organico proveniente da altre regioni o province autonome, qualora richiedenti perché in carenza di impianti di digestione anaerobica o compostaggio. Le regioni e le province autonome interessate provvedono attraverso gli opportuni atti di competenza».

5.35

COMINCINI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Al Commissario Unico si applicano le deroghe di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ad eccezione di quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, e quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo».

5.36

TARICCO, BITI

Ritirato

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di accelerare la ripresa economica e produttiva delle aree colpite da Xylella fastidiosa, all'articolo 8-ter, del decreto legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche nella fase del reimpianto di olivi o di altre colture arboree"».

5.37

STEFANO

Ritirato

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di favorire la rigenerazione dell'agricoltura dei territori colpiti dal batterio Xylella fastidiosa, le disposizioni di cui all'articolo 8-ter, comma 1 della legge n. 44 del 2019 relative alla deroga a quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, e ad ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale e più in generale a tutti i vincoli del PPTR, non si applicano neanche durante la fase di reimpianto, lasciando discrezionalità all'imprenditore agricolo di decidere sul numero di piante per ettaro e sulla scelta della varietà ritenuta resistente al batterio da impiantare».

ORDINE DEL GIORNO

G5.200

Assuntela MESSINA, FERRAZZI, MIRABELLI, MORONESE

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1547, di conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,

premesso che:

l'articolo 5 del decreto-legge in conversione, come modificato in sede di esame in Commissione Ambiente, reca norme per la risoluzione delle emergenze in materia di rifiuti e discariche abusive;

sarebbe necessario, anche per evitare nuove infrazioni in sede europea, nelle more del completamento degli impianti di gestione dei rifiuti previsti nei piani regionali o delle province autonome, garantire mediante il sistema di impianti esistenti il minor impatto ambientale possibile assieme ad una gestione differenziata dei rifiuti, oltre che la raccolta differenziata;

impegna il Governo:

a garantire a regioni e province autonome, nelle more del completamento degli impianti per la gestione dei rifiuti già previsti nei piani regionali o delle province autonome, ogni sostegno possibile attraverso tutti gli opportuni interventi, affinché venga salvaguardato l'ambiente e agevolata, assieme alla raccolta differenziata, anche la gestione differenziata dei rifiuti.

EMENDAMENTI

5.0.1 (testo 4)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

(Attività di supporto dell'Unità Tecnica amministrativa)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

5.0.2

FERRAZZI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, è sostituito dal seguente:

"1. Gli enti di interesse pubblico redigono per ogni esercizio finanziario una dichiarazione conforme a quanto previsto dall'articolo 3, qualora abbiano avuto, in media, durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a duecentocinquanta e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali:

a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro;

b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro"».

5.0.3

GUIDOLIN, TRENTACOSTE, ENDRIZZI, GIROTTO, VANIN, SBROLLINI, QUARTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure urgenti per migliorare la qualità delle acque destinate al consumo umano)

1. Al fine di tutelare la salute umana, all'allegato I, parte B, del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 aggiungere in fine le seguenti parole: "PFOA + PFOS" ≤ 20 ng/l, di cui PFOA non superiore a 10 ng/l, PFOS non superiore a 10 ng/l, ed i valori della somma di "tutti i PFAS complessivi" ≤ 100 ng/l comprensivi anche degli isometri (ramificati e lineari).

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare, sentiti il Ministro della salute e gli altri Ministri interessati, sono poste in essere le misure volte ad assicurare la corretta e piena attuazione del limite di cui al precedente comma».

5.0.700

STEFANI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI, CORTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 108 è inserito il seguente:

"Art. 108-bis

(Limiti di concentrazione negli scarichi per le sostanze perfluoro-alchiliche - PFAS - e per le sostanze pericolose emergenti non altrimenti normate).

1. Su tutto il territorio nazionale negli scarichi in tutte le matrici ambientali dovranno essere rispettati i seguenti valori limite di concentrazione per le sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS): PFOS $\leq 0,06$ microgrammi/litro; PFOA $\leq 0,5$ microgrammi/litro; PFBA $\leq 0,5$ microgrammi/litro; PFBS $\leq 3,0$ micro-

grammi/litro; PFPeA \leq 3,0 microgrammi/litro; PFHxA \leq 1,0 microgrammi/litro; somma altri PFAS (PFNA + PFDeA + PFHpA + PFUnA + PFHxS + PFDoA) \leq 0,6 microgrammi/litro; per ciascuna di tutte le altre sostanze PFAS non descritte nel presente punto il limite di concentrazione è fissato in 0,1 microgrammi/litro.

2. Per tutte le sostanze emergenti pericolose non normate con riguardo ai limiti allo scarico nelle matrici ambientali, il valore limite da rispettare non potrà essere superiore a 0.05 microgrammi/litro.

3. I limiti di cui ai superiori punti 1 e 2 si riferiscono alla mediana su base annua calcolata sui valori desunti dai rapporti di prova dei campioni fiscali eseguiti dalle Agenzie regionali per la Protezione dell'Ambiente.

4. I limiti di cui ai superiori punti 1 e 2 entreranno in vigore a far data dal 1° gennaio 2020.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro un mese dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le limitazioni alle sostanze perfluoroalchiliche relativamente agli scarichi e alle acque potabili e ad uso agricolo."».

5.0.4

GALLONE, PAPTUEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Introduzione nell'ordinamento della mediazione dei conflitti ambientali e paesaggistici di natura civile e amministrativa)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3-*sexies* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1-*septies* sono aggiunti i seguenti:

"1-*octies*. In ogni caso di conflitto ambientale suscettibile di trovare composizione, anche parziale, attraverso la modulazione del provvedimento finale, è possibile avviare un procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni. In tal caso è obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, partecipare alla mediazione assistiti

dalla propria avvocatura, ove presente, o con l'assistenza di un avvocato. La conciliazione della lite da parte di chi è incaricato di rappresentare la pubblica amministrazione, amministrata da uno degli organismi di mediazione previsti dal decreto legislativo n. 28 del 2010 di cui sopra, non dà luogo a responsabilità amministrativa e contabile quando il suo contenuto rientri nei limiti del potere decisionale del soggetto firmatario dell'accordo di mediazione, salvo i casi di casi di dolo o colpa grave.

1-nonies. Le Pubbliche Amministrazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi in cui si profili un conflitto ambientale, prima dell'adozione del provvedimento finale, quando in sede di conferenza dei servizi o di audizione dei soggetti interessati e controinteressati emergano aspetti suscettibili di trovare composizione in sede di mediazione, potranno attivare un procedimento di mediazione presso un organismo abilitato *ex* decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni, al fine di trovare una composizione del conflitto e prevenire contenziosi giurisdizionali.

1-decies. Al di fuori dell'ipotesi di cui al precedente comma, nei procedimenti valutativi o decisionali di natura ambientale in cui la partecipazione del pubblico sia suscettibile di fare emergere profili di conflitto ambientale, l'amministrazione procedente può sempre richiedere ad un organismo di mediazione abilitato *ex* decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modificazioni, la nomina di un mediatore al fine di facilitare un esito conforme al principio dell'azione ambientale di cui al precedente articolo *3-ter.*";

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Diritto di accesso alle informazioni ambientali, di partecipazione a scopo collaborativo e mediazione ambientale".

b) all'articolo 5, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"v-nonies). Conflitto ambientale: la controversia tra due o più parti, portatrici di diritti soggettivi, interessi legittimi anche diffusi e collettivi, in cui si contrappongono visioni divergenti relative alle decisioni da assumere riguardo all'ambiente e, dunque, alla gestione o all'uso delle risorse e dei beni ambientali, in ragione dei relativi impatti".

2. All'articolo 131 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"7. In ogni caso di conflitto paesaggistico suscettibile di trovare composizione, anche parziale, attraverso la modulazione del provvedimento finale, è possibile avviare un procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni. In tal caso è obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 partecipare alla mediazione assistiti dalla propria avvocatura, ove presente, o con l'assistenza di un avvocato. La conciliazione della lite da parte di chi è incaricato di rappresentare la pubblica amministrazione, amministrata da uno degli organismi di mediazione previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, non dà luogo a responsabilità am-

ministrativa e contabile quando il suo contenuto rientri nei limiti del potere decisionale del soggetto firmatario dell'accordo di mediazione, salvo i casi di dolo o colpa grave.

8. Le Pubbliche Amministrazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi in cui si profili un conflitto paesaggistico, prima dell'adozione del provvedimento finale, quando in sede di conferenza dei servizi o di audizione dei soggetti interessati e controinteressati emergano aspetti suscettibili di trovare composizione in sede di mediazione, potranno attivare un procedimento di mediazione presso un organismo abilitato ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni, al fine di trovare una composizione del conflitto e prevenire contenziosi giurisdizionali.

9. Al di fuori dell'ipotesi di cui al precedente comma, nei procedimenti valutativi o decisionali di natura paesaggistica in cui la partecipazione del pubblico sia suscettibile di fare emergere profili di conflitto ambientale, l'amministrazione procedente può sempre richiedere ad un organismo di mediazione abilitato ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni la nomina di un mediatore al fine di facilitare un esito conforme alle finalità di tutela e valorizzazione del presente codice".

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

5.0.5

GALLONE, PAPTAEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA, PAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

"Art. 184-ter. - (*Cessazione della qualifica di rifiuto*). - 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfatti i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.

2. I criteri dettagliati per l'applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e ad agevolare l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione.

3. Qualora tali criteri dettagliati non siano stati stabiliti a livello di Unione europea ai sensi del comma 2, sono definiti attraverso uno o più decreti, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Essi includono:

a) i materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'opposizione di recupero;

b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;

c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;

d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

Restano fermi i decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 febbraio 2013, n. 22; del 28 marzo 2018, n. 69; del 15 maggio 2019, n. 62.

4. Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi:

a) le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 5 febbraio 1998, allegato 1, sub-allegato 1; 12 giugno 2002, n. 161; 17 novembre 2005, n. 269, per le procedure semplificate di recupero rifiuti e, per quanto riguarda le caratteristiche dei prodotti, per le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto legislativo;

b) le disposizioni speciali che disciplinano le caratteristiche dei prodotti ottenuti da operazioni di recupero rifiuti quali ad esempio il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 - Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88 e il decreto 2 marzo 2018 "Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti".

5. Fino a quando non siano stabiliti criteri a livello dell'Unione europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e del comma 3, e nei casi non disciplinati dalle disposizioni normative di cui al comma 4, le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-*bis* della parte seconda del presente decreto legislativo, provvedono caso per caso, prevedendo le necessarie prescrizioni al fine di garantire che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e i criteri di cui al comma 3, lettere da *a*) a *e*). Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente comma saranno oggetto di riesame a seguito dell'emanazione dei regolamenti comunitari o decreti nazionali che ineriscono le stesse disciplinando la cessazione della qualifica di rifiuto.

6. Nell'ambito del catasto di cui all'articolo 208 comma 17-*bis* è costituito un registro dei prodotti autorizzati dalle autorità competenti nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, dando evidenza dei criteri adottati e dei requisiti tecnici del prodotto stesso. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura, tramite strumenti elettronici, l'accesso alle informazioni di tale Registro nazionale.

7. Restano ferme le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In sede di richiesta di rinnovo ovvero nel corso della fase di riesame delle autorizzazioni le autorità competenti provvederanno, tra l'altro, ad effettuare una verifica di coerenza disponendo, qualora risulti necessario, il conseguente adeguamento delle singole autorizzazioni ai sensi delle presenti disposizioni».

5.0.7

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, BUCCARELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente il seguente:

«Art. 5-bis.

(Divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in Alto Adriatico)

1. È abrogato il comma 10 dell'articolo 38 del decreto-legge 11 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164».

5.0.701 (testo 2)

ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizioni relative all'autorità di regolazione in materia di sicurezza nucleare - Procedura di infrazione 2018/2021)

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole «delle Direttive 2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 2, comma 4, della legge 14.11.1995, n 481»

b) all'articolo 6:

1. al comma 6, quarto periodo, dopo le parole «La Consulta esprime parere obbligatorio» sono aggiunte le seguenti «e vincolante»

2. al comma 8, primo periodo, le parole «nel limite massimo di» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle parole «pari ad almeno »;

3. al comma 11, è soppresso l'ultimo periodo, da «Per quanto non specificamente previsto" a "n. 41»";

4. dopo il comma 15 è aggiunto il seguente comma «15-bis. Le risorse finanziarie del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale di cui al comma 15 sono versate annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze direttamente a ISIN con corrispondente riduzione del contributo annuale dello Stato a favore di ISPRA.»

5. Il comma 14 è sostituito dal seguente «Il regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell'ISIN e le relative modifiche sono approvati dal Direttore previo parere vincolante della Consulta»

2. Resta fermo il trattamento economico del personale previsto dall'articolo 6, comma 8, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 45 del 2014, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

5.0.850/1

GALLONE, MOLES, BERUTTI, PAPATHEU, Alfredo MESSINA

All'emendamento 5.0.850, al capoverso «Art. 5-bis», al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Caschi verdi per l'ambiente» inserire le seguenti:

«con l'impiego del personale delle Forze Armate, di Polizia e di Protezione civile già operanti nel settore,»

5.0.850

IL GOVERNO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Programma sperimentale "Caschi verdi per l'ambiente")

1. È istituito il programma sperimentale "Caschi verdi per l'ambiente" con lo scopo di realizzare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, iniziative di collaborazione internazionale volte alla tutela e salvaguardia ambientale delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico, anche rientranti nelle riserve MAB Unesco, e contrastarne gli effetti derivanti dai cambiamenti climatici. A tali fini è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1 giugno 2002 n. 120. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 6

6.1 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 1, sostituire le parole: «e associati» con le seguenti: «nonché delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

6.2 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 1, sostituire le parole: «e i concessionari di servizi pubblici» con le seguenti: «i concessionari di servizi pubblici nonché i fornitori che svolgono servizi di pubblica utilità».

6.3

GALLONE, PAPTHEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i dati ambientali di cui al primo periodo».

6.4

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI

Ritirato

Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

«4. I dati e le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono acquisiti, con modalità telematica, dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 132 del 2016. Il medesimo Istituto ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvedono, altresì, sulla base di specifica convenzione, alla pubblicazione, in formato aperto ed accessibile, dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 2, attraverso una sezione dedicata e fruibile dal sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare denominata "Informambiente", anche nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente".

4-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ISPRA trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine dell'adozione dei provvedimenti di merito, il documento "Linee guida per la definizione delle modalità tecniche, dei flussi informativi e degli *standard* di interscambio dati ad essi associati" elaborato da ISPRA-ARPA/APPA in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 32 del 2010, recante "Attuazione della direttiva 2007/2/

CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità Europea (INSPIRE)".

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, si provvede inizialmente mediante corrispondente riduzione, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con successivo decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definiti i meccanismi di devoluzione di una quota corrispondente proveniente dalle somme introitate in conto entrata del bilancio dello Stato a seguito dell'applicazione delle sanzioni previste dalla parte VI-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalla legge n. 68 del 2015».

6.5

LA COMMISSIONE

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «il medesimo istituto provvede altresì,» inserire le seguenti: «in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e».

6.6

MORONESE, PUGLIA, TRENTACOSTE, DONNO, FLORIDIA, QUARTO

Al comma 4, sostituire le parole da: «una sezione dedicata» fino alla fine del periodo con le seguenti: «il rafforzamento e l'ampliamento del sistema unificato per la pubblicazione dei dati di qualità dell'aria messo in atto sul portale internet del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente».

6.7

LA COMMISSIONE

Al comma 4, dopo le parole: «fruibile dal sito» inserire la seguente: «internet».

6.8

MAFFONI, NASTRI, IANNONE

Alla fine del comma 4 aggiungere le seguenti parole: «realizzando altresì in collaborazione con l'ANCI la raccolta e pubblicazione di buone pratiche di Comuni e Città Metropolitane».

6.9

GALLONE, PAPTHEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA

Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, realizzando altresì in collaborazione con l'ANCI la raccolta e pubblicazione di buone pratiche di Comuni e Città Metropolitane».

6.10

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI, CORTI

Al comma 4 alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: «realizzando altresì in collaborazione con l'ANCI la raccolta e pubblicazione di buone pratiche di Comuni e Città Metropolitane».

6.11

FERRAZZI

Ritirato

Al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole: «realizzando altresì in collaborazione con l'ANCI la raccolta e pubblicazione di buone pratiche di Comuni e Città Metropolitane».

6.12

GALLONE, PAPTHEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazione di adempimenti, i dati e le informazioni di cui ai commi 1 e 2 già trasmessi dai conces-

sionari di servizi pubblici, in attuazione di obblighi di legge o di disposizioni recate dalla regolazione settoriale, ad autorità o amministrazioni pubbliche, sono pubblicate in rete da queste ultime che provvedono anche al necessario raccordo con ISPRA ai sensi del comma 4».

ORDINE DEL GIORNO

G6.100

MONTEVECCHI, TRENTACOSTE, LA MURA

Il Senato,

premessi che:

lo scopo principale del disegno di legge «Conversione in legge del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229» è quello di contrastare i cambiamenti climatici e dare avvio a un piano di sviluppo ecologico e sostenibile di medio-lungo periodo;

l'articolo 6, comma 4, del disegno di legge in esame provvede a istituire una sezione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare denominata «Informambiente» contenente una serie di dati ambientali territoriali, la cui comprensione è essenziale al fine di sviluppare una maggiore consapevolezza degli impatti ambientali provocati dalle attività dell'essere umano;

considerato che:

l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità che riguarda 17 obiettivi comuni ai Paesi sottoscrittori;

il *Green New Deal* italiano rappresenta un punto di partenza per una concreta tutela dell'ambiente e della biodiversità;

l'educazione allo sviluppo sostenibile è un obiettivo strategico per il presente e per il futuro del nostro Paese ed è legata alla conservazione delle risorse del Pianeta che ci ospita;

considerato, inoltre, che:

la legge numero 92 del 20 agosto 2019 introduce, all'articolo 3, la definizione delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica finalizzata al raggiungimento di specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi specifici di apprendimento;

l'articolo 3 comma 1 lettera *b*) della legge 92 del 20 agosto 2019 prevede per la redazione di linee guida suddette, si considerino determinate tematiche, tra cui: «l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; anche nell'ambito della tematica dell'educazione ambientale»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nell'adozione delle linee guida di cui all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019 numero 92, dell'utilizzo, da parte del personale competente, dei dati di cui alla sezione «Informambiente» istituita ai sensi dell'articolo 6 di cui al presente disegno di legge.

EMENDAMENTI

6.0.1

FLORIDIA, MORONESE, PUGLIA, TRENTACOSTE, LA MURA, CASTELLONE, MANTERO, QUARTO

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 6-bis.

(Pubblicazione dei dati relativi alle emissioni ed agli scarichi di sostanze inquinanti da parte dei gestori delle attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale)

All'articolo 29-*decies* del decreto legislativo n. 152 del 2006 dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-*bis*. Il gestore di attività produttive soggette ad AIA è obbligato a pubblicare, sul proprio sito *internet*, i valori limite di emissione prescritti dal provvedimento autorizzativo nonché, con la frequenza prescritta dal piano di monitoraggio e di controllo contenuta nel medesimo provvedimento, i dati relativi alle emissioni e agli scarichi di sostanze inquinanti. Egli provvede altresì al costante aggiornamento dei suddetti dati e garantisce in ogni momento

l'accesso ai medesimi, anche al fine di assicurarne la comparazione visiva con i valori limite previsti dalla normativa vigente.

2-ter. L'esigenza di assicurare l'adeguata qualità delle informazioni pubblicate ai sensi del comma 1 non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

2-quater. I dati e le informazioni di cui al comma 1 sono conservati fino alla data di chiusura delle installazioni produttive, certificata dall'ARPA o da un organo istituzionalmente superiore.

2-quinquies. Nelle *home page* dei siti *internet* dei gestori è collocata un'apposita sezione, denominata "Dati sulle emissioni e sugli scarichi", contenente le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente, al fine di consentirne la piena accessibilità. Il gestore non può disporre filtri o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della suddetta sezione.

2-sexies. In caso di mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.

2-septies. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri, i modelli e gli schemi *standard* per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria.

2-octies. I gestori di attività produttive soggette ad AIA sono tenuti a conformarsi ai modelli e agli schemi previsti dal decreto di cui al comma 1 del presente articolo entro tre mesi dalla data dell'entrata in vigore del decreto medesimo"».

Art. 7

7.10 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 1 sostituire le parole: «di media struttura» con le seguenti: «di media e grande struttura» e le parole: «lettere d) ed e)» con le parole: «lettere d), e) ed f)».

7.1

BATTISTONI, GALLONE, SERAFINI, CALIGIURI, LONARDO, MANGIALAVORI, PAPANHEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA, PICHETTO FRATIN

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114» sono inserite le seguenti: «e alle imprese agricole che effettuano cessioni dei propri prodotti direttamente in azienda in locali aperti al pubblico ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,».

b) dopo le parole: «di prodotti» sono inserite le seguenti: «agricoli».

c) sostituire le parole «20 milioni» con le seguenti: «22 milioni».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.», con le seguenti: «22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

b) quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

7.8

Assuntela MESSINA, FERRAZZI, MIRABELLI, FERRARI, TARICCO, BITI

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114» inserire le seguenti: «e alle imprese agricole che effettuano cessioni dei propri*

prodotti direttamente in azienda in locali aperti al pubblico ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,»;

- b) *dopo le parole*: «di prodotti» *inserire le seguenti*: «agricoli,»;
- c) *sostituire le parole*: «20 milioni» *con le seguenti*: «22 milioni».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «20 milioni» *con le seguenti*: «22 milioni».

7.2

LA PIETRA, MAFFONI, NASTRI, IANNONE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole*: «decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114» *sono inserite le seguenti*: «e alle imprese agricole che effettuano cessioni dei propri prodotti direttamente in azienda in locali aperti al pubblico ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228,»;

- b) *dopo le parole*: «di prodotti» *sono inserite le seguenti*: «agricoli»;
 - c) *sostituire le parole*: «20 milioni» *con le seguenti*: «22 milioni».
-

7.4

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI, CORTI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole*: «decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114» *sono inserite le seguenti*: «e alle imprese agricole che effettuano cessioni dei propri prodotti direttamente in azienda in locali aperti al pubblico ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,»;

- b) *dopo le parole*: «di prodotti» *sono inserite le seguenti*: «agricoli,»;
 - c) *sostituire le parole*: «20 milioni» *con le seguenti*: «22 milioni».
-

7.6

DE BONIS

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114» sono inserite le seguenti: «e alle imprese agricole che effettuano cessioni dei propri prodotti direttamente in azienda in locali aperti al pubblico ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,»;*

b) *dopo le parole: «di prodotti» sono inserite le seguenti: «agricoli»;*

c) *sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «22 milioni».*

7.7

COMINCINI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114» sono inserite le seguenti: «e alle imprese agricole che effettuano cessioni dei propri prodotti direttamente in azienda in locali aperti al pubblico ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,»;*

b) *dopo le parole: «di prodotti» sono inserite le seguenti: «agricoli»;*

c) *sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «22 milioni».*

7.3

DE PETRIS, NUGNES, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, BUCCARELLA

Al primo comma, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114» sono inserite le seguenti: «e alle imprese agricole che effettuano cessioni dei propri prodotti direttamente in azienda, in locali aperti al pubblico, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,»;*

b) *dopo le parole: «di prodotti» sono inserite le seguenti: «agricoli,».*

7.5

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114» sono inserite le seguenti: «e alle imprese agricole che effettuano cessioni dei propri prodotti direttamente in azienda in locali aperti al pubblico ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,»;*

b) *dopo le parole: «di prodotti» sono inserite le seguenti: «agricoli».*

7.9

GALLONE, PICHETTO FRATIN, PAPATHEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA, PAROLI

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,», aggiungere le seguenti: «e ai titolari di pubblici esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 25 agosto 1991, n. 287,».

7.11

PAZZAGLINI, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, RIPAMONTI, CORTI

Al comma 1, sopprimere le parole: «alimentari e».

7.12

GALLONE, PAPATHEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA

Al comma 1, dopo la parola: «detergenti», sono aggiunte le seguenti: «per uso domestico e per l'igiene personale,».

7.13

LA COMMISSIONE

Al comma 1 dopo le parole: «sfusi o alla spina», aggiungere: «o per l'apertura di nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi».

7.14

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI, CORTI

Al comma 1, sopprimere le parole: «e a condizione che il contenitore offerto dall'esercente non sia monouso».

7.700

MOLLAME, ABATE, NATURALE, TRENTACOSTE, PUGLIA, FATTORI, AGOSTINELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «non sia monouso», con le seguenti: «sia biodegradabile o compostabile ai sensi della UNI EN 14046 del 2002».

7.15 (testo 2)

MANTERO, MORONESE, PUGLIA, TRENTACOSTE, GALLICCHIO, LA MURA

Al comma 1, sostituire le parole: «non sia monouso» con le seguenti: «sia riutilizzabile e rispetti la normativa vigente in materia di materiali a contatto con alimenti».

7.16

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai clienti è consentito utilizzare contenitori propri purché riutilizzabili, puliti e idonei per uso alimentare. L'esercente può rifiutare l'uso di contenitori che ritenga igienicamente non idonei».

7.17

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI, CORTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Riguardo ai soli prodotti alimentari, è fatto divieto al consumatore di introdurre dall'esterno propri contenitori.».

7.18

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il contributo di cui al comma 1, è riconosciuto anche alle imprese alberghiere che aderiscano a programmi di sostituzione dei contenitori monouso per detergenti e di altri oggetti in plastica monouso, in conformità alle linee guida che saranno definite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni imprenditoriali nazionali maggiormente rappresentative della categoria.».

7.19

NOCERINO, MORONESE, TRENTACOSTE, LA MURA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di perseguire la riduzione della produzione dei rifiuti viene promossa la realizzazione di punti vendita di prodotti sfusi e alla spina nelle medie e grandi strutture di vendita già esistenti o in fase di realizzazione o ampliamento, destinando una percentuale della superficie di vendita al commercio di prodotti sfusi o alla spina.».

ORDINI DEL GIORNO

G7.100

MAFFONI, NASTRI, IANNONE

Il Senato,

premesso che:

è pienamente condivisibile ogni iniziativa, anche di carattere normativo, volta a «costruire» un Paese verde, equo, sociale e a impatto climatico zero, intensificando le azioni per la salvaguardia dell'ambiente e il contrasto degli effetti dei cambiamenti climatici (che stanno diventando sempre più visibili e pervasivi);

questo rappresenta un obiettivo estremamente ambizioso, perseguito anche a livello europeo, che peraltro offrirà una reale opportunità di modernizzazione e di competitività anche al nostro sistema economico-produttivo;

ciò comporterà inevitabilmente una serie di costi e di sfide anche a breve termine, per cui è importante coniugare misure di sostenibilità ambientale con efficaci e strutturali interventi di sostenibilità economico-sociale, anche prevedendo misure di contrasto all'importazione di prodotti da Paesi *extra* UE che non rispettano gli *standard* ambientali, salariali e di sicurezza vigenti in ambito europeo e che alterano la concorrenza, con effetti distorsivi;

sarebbe opportuno oltre che necessario, dunque, accompagnare la fase di transizione in atto verso un'economia «più verde e più inclusiva» con politiche mirate di sostegno alle imprese e ai cittadini che dovranno nel tempo adattarsi alle nuove regole; come viene evidenziato, la profonda trasformazione dell'economia e della società che l'Unione europea è chiamata ad intraprendere dovrà essere comunque realizzata «secondo modalità che tengano conto delle situazioni nazionali e ci siano eque dal punto di vista sociale»,

impegna il Governo:

a promuovere l'introduzione di dazi su prodotti estetici che non rispecchiano gli *standard*, salariali, di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale vigenti in ambito europeo, per evitare un pericoloso *dumping* sociale e contrastare fenomeni di concorrenza sleale (così detta «dazi di civiltà»).

G7.101

MAFFONI, NASTRI, IANNONE

Il Senato,

premesso che:

è pienamente condivisibile ogni iniziativa, anche di carattere normativo, volta a «costruire» un Paese verde, equo, sociale e a impatto climatico zero, intensificando le azioni per la salvaguardia dell'ambiente e il contrasto degli effetti dei cambiamenti climatici (che stanno diventando sempre più visibili e pervasivi);

questo rappresenta un obiettivo estremamente ambizioso, perseguito anche a livello europeo, che peraltro offrirà una reale opportunità di modernizzazione e di competitività anche al nostro sistema economico-produttivo;

ciò comporterà inevitabilmente una serie di costi e di sfide anche a breve termine, per cui è importante coniugare misure di sostenibilità ambientale con efficaci e strutturali interventi di sostenibilità economico-sociale;

sarebbe opportuno oltre che necessario, dunque, accompagnare la fase di transizione in atto verso un'economia «più verde e più inclusiva» con politiche mirate di sostegno alle imprese e ai cittadini che dovranno nel tempo adattarsi alle nuove regole; come viene evidenziato, la profonda trasformazione dell'economia e della società che l'Unione europea è chiamata ad intraprendere dovrà essere comunque realizzata «secondo modalità che tengano conto delle situazioni nazionali e che siano eque dal punto di vista sociale»;

in questo contesto generale è pienamente condivisibile l'obiettivo della recente direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (Direttiva (UE) 2019/904 sulla plastica monouso - *Single Use Plastics*, SUP) che è quello di «prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno»;

sono state, a tal fine, individuate e definite specifiche misure di prevenzione e gestione dei rifiuti in relazione ai prodotti di plastica monouso rinvenuti più di frequente sulle spiagge e agli attrezzi da pesca contenenti plastica; in particolare, alcuni prodotti - per i quali sono facilmente disponibili soluzioni alternative - saranno messi al bando, mentre per quelli di cui non esistono valide alternative saranno previste sostanziali riduzioni dei consumi a livello nazionale e per altri ancora, invece, stringenti requisiti di etichettatura e prodotto; ogni Stato membro dovrà ora adottare i necessari provvedimenti volti ad adeguarsi alle nuove regole europee;

a quanto risulta, l'importazione *extra* UE di prodotti SUP (*Single Use Plastics*) è piuttosto marginale poiché la produzione è fortemente concentrata in Sud Europa (in particolare in Italia e Spagna); le stoviglie monouso

so in plastica per uso alimentare sono infatti prodotte principalmente in Italia (un recente studio di Confindustria ha evidenziato, nello specifico, la seguente situazione: aziende di produzione delle stoviglie di monouso: 25 - distribuite equamente tra Nord e Sud-; numero di addetti diretti: 3.000; fatturato diretto: 1 miliardo euro; consumi destinati alla produzione di stoviglie monouso: circa il 35 per cento della domanda italiana di polistirolo compatto);

il divieto di commercializzazione delle stoviglie monouso in plastica per uso alimentare determinerebbe, dunque, - soprattutto per il nostro Paese - un impatto significativamente negativo per le aziende produttrici di prodotti monouso in plastica nonché per le numerose imprese legate all'indotto; le disposizioni eccessivamente stringenti, peraltro, non consentono di predisporre e attuare un adeguato e tempestivo piano di riconversione e aggiornamento industriale nonché di riqualificazione professionale, per potersi adeguarsi alla nuova regolamentazione,

impegna il Governo:

ad assumere ogni iniziativa utile, anche in sede europea, al fine di garantire un efficace sostegno economico-finanziario alle aziende produttrici di articoli monouso in plastica (*Single Use Plastics*) per la riconversione industriale e la riqualificazione professionale, necessarie anche per l'adeguamento alla nuova normativa europea citata in premessa.

EMENDAMENTI

7.0.1

GALLONE, PAPTHEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA, PAROLI, TOFFANIN, FLORIS, GALLIANI, MALLEGGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Introduzione del sistema del vuoto a rendere)

1. L'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

"Art. 219-bis. - (*Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati alle utenze commerciali e domestiche*) - 1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, è introdotto il sistema del vuoto a rendere su cauzione per

gli imballaggi in vetro nonché per i contenitori in plastica, acciaio e alluminio con capacità fino a tre litri, utilizzati da utenze commerciali e domestiche.

2. Il sistema del vuoto a rendere si applica al recupero delle seguenti tipologie di imballaggi riutilizzabili:

a) bottiglie e contenitori di plastica destinati all'uso alimentare utilizzati per acqua o per bevande di altro genere, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;

b) bottiglie e contenitori di plastica destinati all'uso cosmetico, per l'igiene della persona e della casa, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;

c) bottiglie e contenitori in vetro di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri, utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo;

d) lattine e contenitori in alluminio utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, determina le modalità di applicazione del sistema del vuoto a rendere, che può essere esteso anche alle altre tipologie di imballaggi non esplicitamente elencate al comma 2".

2. Dopo l'articolo 219-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

"Art. 219-*ter*.

(Costituzione delle filiere di recupero per gli imballaggi riutilizzabili)

1. Al fine dell'implementazione del sistema del vuoto a rendere di cui all'articolo 219-*bis*, i produttori, gli utilizzatori e gli utenti finali di imballaggi riutilizzabili aderiscono a una filiera di recupero e riutilizzo, di seguito denominata «filiere», dai medesimi costituita attraverso un consorzio, un'associazione temporanea di imprese o mediante altro tipo di contratto, allo scopo di realizzare un sistema di gestione degli imballaggi sostenibile.

2. Il contratto istitutivo della filiera è approvato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio ed è aperto all'adesione di tutti gli operatori economici interessati.

3. Gli aderenti alla filiera istituiscono appositi marchi da apporre sull'etichetta e stabiliscono la quota di rimborso spettante ai consumatori, da indicare in modo ben visibile al fine di incentivare la restituzione degli imballaggi.

4. Gli utenti finali degli imballaggi aderenti alla filiera provvedono alla raccolta degli imballaggi riutilizzabili restituiti dai consumatori, nonché alla restituzione della cauzione versata al momento dell'acquisto.

5. L'importo della cauzione, i relativi termini di pagamento, le modalità di restituzione e la quota da versare ai consumatori che restituiscono gli imballaggi sono definiti nel contratto istitutivo della filiera.

6. I consumatori restituiscono gli imballaggi riutilizzabili negli esercizi commerciali in cui sono stati acquistati, ricevendo in cambio la cauzione versata sotto forma di denaro o di titolo d'acquisto di valore equivalente.

7. I produttori, gli utilizzatori e gli utenti finali di imballaggi aderenti alla filiera usufruiscono di una riduzione della tassa sui rifiuti (TARI) e di ulteriori agevolazioni, in base ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

8. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio vigila sull'adempimento degli obblighi derivanti dall'adesione alla filiera"».

7.0.2

MIRABELLI, FERRAZZI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure per la riduzione dell'uso di contenitori di plastica)

1. Al fine di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque potabili, all'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per le spese documentate sostenute a decorrere dall'anno 2020, relative all'acquisto e all'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare E 290, e miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e a 5.000 euro per le imprese che esercitano, anche non via prevalente, attività di somministrazione di cibi e bevande. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in tre quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute".

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Mi-

nistro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le norme attuative, gli obblighi di segnalazione degli interventi effettuati, nonché i requisiti tecnici che devono soddisfare i sistemi che beneficiano delle agevolazioni di cui al comma 1.

3. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico.

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 199».

7.0.3

GALLONE, PAPATHEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA, PAROLI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Istituzione del Fondo unico per il riciclo)

1. Dopo l'articolo 222 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

"Art. 222-bis.

(Fondo unico per il riciclo)

1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo unico per il riciclo, nel quale confluiscono tutti i costi ambientali versati dai produttori, classificati in base a ciascuna tipologia di materiale. Il Ministero assegna e ridistribuisce gli importi derivanti dal versamento dei costi ambientali secondo i criteri stabiliti all'esito delle verifiche effettuate dal Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224. Dagli importi derivanti dal versamento del costo ambientale sono detratti gli oneri per il ritiro, la selezione, la cernita e il trasporto, sostenuti dagli enti locali o

da terzi, da rimborsare nella percentuale stabilita dal Consorzio nazionale degli imballaggi in base alla valutazione sull'efficacia del sistema prescelto, da effettuare secondo le modalità indicate all'articolo 224, comma 4; la restante parte delle somme versate a titolo di costo ambientale è distribuita tra i produttori e gli utilizzatori, consorziati o meno, in relazione a quanto effettivamente riciclato"».

7.0.4

AIMI, GALLONE, PAPTHEU, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Iva agevolata per prodotti venduti sfusi o alla spina)

1. Per i prodotti alimentari e per l'igiene personale, sui quali non sia già applicata una aliquota agevolata, venduti sfusi o alla spina, si applica l'aliquota del 4 per cento dell'imposta sul valore aggiunto.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in 25 milioni di euro per il 2019 e 300 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per il 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 300 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

ORDINI DEL GIORNO

Art. 8

G8.100

BERUTTI, GALLONE, PICHETTO FRATIN, TIRABOSCHI, PEROSINO, MALAN, RIZZOTTI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,

premesso che:

nei giorni tra il 21 e il 22 ottobre u.s., il Piemonte è stato colpito da un'alluvione di straordinaria intensità, a causa delle precipitazioni persistenti e abbondanti, che hanno causato danni ingenti su buona parte del territorio regionale;

l'evento ha prodotto conseguenze devastanti sull'economia, sulle infrastrutture pubbliche e private e sulle attività produttive e agricole dell'intera Regione e, in particolare, nella provincia di Alessandria,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di stanziare risorse finalizzate al ripristino urgente delle infrastrutture pubbliche nella Regione Piemonte e, in particolare, nella provincia di Alessandria, danneggiate dagli eventi alluvionali del mese di ottobre.

G8.101

BERNINI, GALLONE, DAMIANI, MINUTO, VITALI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTAEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI,

RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI,
STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1547 - Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

premesso che:

la *Xylella fastidiosa* è un patogeno da quarantena inserito nella lista A1 dell'Eppo (European and Mediterranean Plant Protection Organization), la cui presenza era fino a qualche anno fa limitata al continente americano ed a ristrette aree in Asia (Taiwan);

il patogeno è stato segnalato per la prima volta in Europa nel 2013, in una zona circoscritta del Salento su piante secolari di olivo che presentavano marcati disseccamenti della chioma, e su piante di mandorlo ed oleandro;

successivamente, infezioni di *Xylella fastidiosa* e conclamati casi di disseccamenti su olivo, sono stati segnalati nell'intera provincia di Lecce e parte di quelle di Brindisi e Taranto, a conferma dell'espansione dell'epidemia;

la malattia denominata «Complesso del disseccamento rapido dell'olivo» si caratterizza per la comparsa di severi disseccamenti della chioma, dapprima a «macchia di leopardo», ma che rapidamente si estendono all'intera chioma;

non essendo tutt'ora disponibile un protocollo efficace di cura delle piante infette, le strategie di lotta al batterio si basano essenzialmente sulla prevenzione e la lotta al vettore al fine di ridurre la diffusione/espansione delle infezioni;

sono state nel tempo elaborate diverse strategie per il contenimento dell'epidemia, spesso contraddittorie tra loro e prive di qualsiasi obiettivo di risoluzione definitiva del problema;

il decreto-legge del 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n.123, «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno» il comma 2, dell'articolo 4 concerne «istituzioni di zone economiche speciali» e «intende per ZES una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TENT). Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedie-

ranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa»;

l'articolo 4, comma 4 del medesimo decreto legge dispone che: «Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»;

il D.P.C.M. 25/01/2018, n. 12 «Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES)», l'articolo 3 dispone che la ZES può comprendere anche aree della medesima regione non territorialmente adiacenti, purché presentino un nesso economico funzionale e che comprendano almeno un'area portuale. Tali aree, tenuto conto anche del volume complessivo di merci in transito, sono anche i porti purché essi presentino una rilevanza strategica per le attività di specializzazione territoriale che si intende rafforzare e dimostrino un nesso economico funzionale con l'Area portuale. Il nesso economico funzionale tra aree non territorialmente adiacenti sussiste qualora vi sia la presenza, o il potenziale sviluppo, di attività economico-produttive, indicate nel Piano di sviluppo strategico, o di adeguate infrastrutture di collegamento tra le aree interessate;

all'articolo 5 del medesimo DPCM dispone che «Le proposte di istituzione di una ZES sono presentate, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti regionali, al Presidente del Consiglio dei ministri, dal presidente della regione, sentiti i sindaci delle aree interessate, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 3. Le proposte di istituzione di ZES interregionali sono presentate, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti regionali, al Presidente del Consiglio dei ministri, con una proposta congiunta dei Presidenti delle regioni interessate, sentiti i sindaci delle aree interessate. Il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno può richiedere, ai fini dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, integrazioni o modifiche al Piano di sviluppo strategico»;

secondo l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) l'unico modo efficace per combattere il flagello è eradicare gli ulivi infetti e ogni altro albero posto nel raggio di 100 metri da quello contagiato. Di recente, sulla base dei risultati ottenuti dai ricercatori dell'Istituto per la protezione sostenibile delle piante (Ipsp) del Cnr di Bari nell'ambito del «Progetto Ponte», finanziato dall'Unione europea, sarebbe stato individuato un metodo per la rilevazione via aerea della Xylella fastidiosa prima della manifestazione dei sintomi;

attraverso l'istituzione di una ZES nelle zone colpite dalla Xylella si applicherebbe una legislazione economica diversa e più vantaggiosa rispetto a quella prevista nel resto del Paese e nello specifico incentivi a beneficio delle

aziende, che si traducono in agevolazioni fiscali/finanziarie e semplificazioni amministrative,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di istituire una zona economica speciale (ZES) nelle zone colpite dalla Xylella che consenta di attivare strumenti di sostegno specifico per le aziende ricadenti nell'area delimitata, che stanno subendo in modo preponderante gli effetti e le conseguenze dell'emergenza.

G8.102

BERNINI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, GALLONE, LONARDO, FERRO, BATTISTONI, SERAFINI, CALIGIURI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALAN, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, VITALI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1547 - Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

premesso che:

da molto tempo, le Regioni Emilia Romagna, Veneto, Friuli, Lombardia, Toscana, Lazio, Campania e Piemonte sono colpite dall'invasione della Cimice Asiatica (*Halyomorpha Halys*);

la sua proliferazione sta mettendo in grave difficoltà le aziende agricole, compromettendo una rilevante percentuale di raccolti della frutta, in particolare di pere, mele e kiwi, oltre a pesche, albicocche e alberi di ciliegio, che la cimice deforma con le sue punture rendendole invendibili;

la frutta che si salva viene immessa sul mercato ad un prezzo più alto;

questi insetti provenienti dalla Cina, attirati dal caldo torrido delle ultime settimane, avrebbero già prodotto 500 milioni di euro di danni al settore ortofrutticolo, tra raccolti compromessi e posti di lavoro persi;

in Emilia Romagna, ed in particolare nella zona della provincia di Bologna e nel Ferrarese, l'invasione della cimice, sta creando enormi disagi a tutto il comparto ortofrutticolo con centinaia di aziende in crisi. I maggiori danni sono stati riscontrati sulle pere e sugli alberi da frutto, ma anche sulla soia e hanno interessato sia aziende che orti privati;

è necessario, in raccordo con le Regioni interessate, predisporre e rendere pienamente attuativo il piano nazionale contro la cimice asiatica;

durante la riunione del Consiglio dei Ministri agricoltura e pesca a Lussemburgo lo scorso 15 ottobre, in risposta alle richieste italiane di valutare con urgenza ogni possibile soluzione - in particolare, nell'ambito del regolamento dell'OCM n. 130872013, per garantire alle Organizzazioni dei produttori la necessaria flessibilità per adattare gli strumenti disponibili e salvaguardare al meglio le relative risorse finanziarie nei programmi operativi - il Commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale Phil Hogan, ha assicurato la piena disponibilità della Commissione a valutare le richieste che saranno presentate nel quadro dell'Organizzazione di mercato del settore ortofrutta;

il Ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova ha annunciato l'istituzione nella prossima legge di Bilancio di un fondo triennale da 80 milioni di euro; occorre prevedere misure di sostegno nell'immediato,

impegna il Governo, in attesa dell'applicazione del Piano nazionale contro la cimice asiatica:

a valutare la possibilità di fornire, nell'immediato, un concreto sostegno finanziario alle aziende del comparto messo in serio rischio dall'avanzare del parassita;

ad intervenire attraverso aiuti economico-normativo a sostegno della ricerca e della sperimentazione;

a prevedere la sospensione dei contributi previdenziali da parte delle aziende agricole coinvolte, nonché l'integrazione delle giornate lavorate per veder riconosciuto l'istituto della disoccupazione prevista in agricoltura, per coloro che non raggiungessero i livelli minimi previsti.

EMENDAMENTI

8.0.1

GALLONE, PAPATHEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA, PAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni volte a velocizzare la pianificazione di emergenza per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti)

1. All'articolo 26-bis del decreto-legge 8 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è così riformulata: "pianificazione di emergenza per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti";

b) al comma 1, la parola: "lavorazione" e sostituita dalla seguente: "trattamento" e, dopo le parole: "o di nuova costruzione," sono inserite le seguenti: "individuati sulla base dei requisiti di rilevanza indicati nel decreto di cui al comma 9,";

c) al comma 1, lettera *a)*, dopo la parola: "incidenti" sono inserite le seguenti: "che possano arrecare alterazioni nelle matrici ambientali";

d) al comma 1, lettere *b)* e *d)*, la parola: "rilevanti" al termine delle lettere è soppressa;

e) al comma 2, la parola: "rilevanti" è soppressa;

f) al comma 3, le parole: "della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto di cui al comma 9";

g) al comma 4, le parole: "Il gestore trasmette" sono sostituite dalle seguenti: "I gestori degli impianti individuati sulla base di ulteriori requisiti di rilevanza, indicati anch'essi nel decreto di cui al comma 9, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, trasmettono";

h) al comma 5, la parola: "rilevanti" è soppressa, le parole: "d'intesa" sono sostituite dalle seguenti: "in raccordo" e dopo le parole: "piano di emergenza esterna all'impianto", sono inserite le seguenti: "anche con l'apporto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132,";

i) al comma 6, lettere *b)* e *d)*, la parola: "rilevanti" è soppressa;

l) al comma 9, le parole: "d'intesa" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e", dopo le parole: "le linee guida per" sono inserite le seguenti: "l'individuazione, in base a requisiti di rilevanza fissati dal medesimo decreto, degli impianti soggetti agli obblighi di cui al presente articolo, e per" e, infine, è aggiunto il

seguinte periodo: ", nonché le modalità per assicurare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio e la periodica verifica dello stato di attuazione delle relative attività".

2. Il decreto di cui al comma 9 dell'articolo 26-*bis* del decreto-legge 8 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

8.0.2

LOMUTI, TRENTACOSTE, GALLICCHIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

1. All'articolo 34 comma 19 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "A condizione che le Regioni sulle quali insistono gli impianti diano il proprio parere favorevole"».

8.0.4

BERGESIO, CENTINAIO, VALLARDI, SBRANA, ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI, CORTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-*bis*.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 1998, n. 448)

1. All'articolo 8, comma 10 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera f), è sostituita dalla seguente:

"f) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa o con energia geotermica, con la concessione di un'agevolazione fiscale con un credito d'imposta pari ad euro 0,021947 per ogni Kwh di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale; relativamente agli impianti e

alle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa le misure compensative si applicano a condizione che gli stessi ricadano nei comuni presenti all'interno delle zone climatiche E ed F"».

8.0.5

Assuntela MESSINA, FERRAZZI, MIRABELLI, FERRARI, TARICCO, BITI

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 1998, n. 448)

1. All'articolo 8, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera f), è sostituita dalla seguente:

"f) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa o con energia geotermica, con la concessione di un'agevolazione fiscale con un credito d'imposta pari ad euro 0,021947 per ogni Kwh di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale; relativamente agli impianti e alle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa le misure compensative si applicano a condizione che gli stessi ricadano nei comuni presenti all'interno delle zone climatiche E ed F"».

8.0.6

BATTISTONI, GALLONE, SERAFINI, CALIGIURI, LONARDO, MANGIALAVORI,
PAPATHEU, BERARDI, BERUTTI, Alfredo MESSINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 1998, n. 448)

1. All'articolo 8, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

"*f*) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa o con energia geotermica, con la concessione di un'agevolazione fiscale con un credito d'imposta pari ad euro 0,021947 per ogni Kwh di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale; relativamente agli impianti e alle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa le misure compensative si applicano a condizione che gli stessi ricadano nei comuni presenti all'interno delle zone climatiche E ed F"».

8.0.7

LA PIETRA, MAFFONI, NASTRI, IANNONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 1998, n. 448)

1. All'articolo 8, comma 10 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera *f*), è sostituita dalla seguente:

"*f*) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa o con energia geotermica, con la concessione di un'agevolazione fiscale con un credito d'imposta pari ad euro 0,021947 per ogni Kwh di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale; relativamente agli impianti e alle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa le misure compensative

si applicano a condizione che gli stessi ricadano nei comuni presenti all'interno delle zone climatiche E ed F"».

8.0.8

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 1998, n. 448)

1. All'articolo 8, comma 10 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la lettera *f*), è sostituita dalla seguente:

"*f*) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa o con energia geotermica, con la concessione di un'agevolazione fiscale con un credito d'imposta pari ad euro 0,021947 per ogni Kwh di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale; relativamente agli impianti e alle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa le misure compensative si applicano a condizione che gli stessi ricadano nei comuni presenti all'interno delle zone climatiche E ed F"».

8.0.9

NUGNES, DE PETRIS, DE BONIS, DE FALCO, FATTORI, MARTELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(cessione credito IRPEF per acquisto sistemi fotovoltaici)

1. All'articolo 10, comma 3-ter, del decreto-legge n. 34 del 2019 convertito nella legge n. 58 del 2019, sopprimere l'ultimo periodo».

8.0.10

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

8.0.11

RAUTI, MAFFONI, NASTRI, IANNONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Fondo per la promozione dei prodotti biodegradabili e compostabili)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo per la promozione della produzione e della commercializzazione di stoviglie, posate e bicchieri in materiale biodegradabile e compostabile. Il fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, è finalizzato a sostenere la ricerca scientifica pubblica e privata in materia di produzione di prodotti biodegradabili e compostabili e a promuovere, anche attraverso apposite campagne pubblicitarie, la vendita di tali prodotti.

2. Al fondo per la promozione dei prodotti biodegradabili e compostabili possono altresì accedere le imprese che producono materiale plastico e che intendano riconvertire gli impianti verso la produzione di materiale biodegradabile o compostabile.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del fondo di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico».

8.0.13

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI, CORTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Promozione dell'economia circolare)

1. All'articolo 13-ter del decreto ministeriale del 21 marzo 1973 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la parola: "polietilentereftalato", aggiungere "riciclato";

b) al comma 2 le parole: "devono contenere almeno il 50 per cento di polietilentereftalato vergine" sono soppresse».

8.0.12

ARRIGONI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, RIPAMONTI, CORTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Promozione dell'economia circolare)

1. All'articolo 13-ter, comma 2, del decreto ministeriale del 21 marzo 1973 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", le parole: "devono contenere almeno il 50 per cento di polietilentereftalato vergine" sono soppresse».

8.0.14

BERUTTI, GALLONE, PICHETTO FRATIN, TIRABOSCHI, PEROSINO, MALAN, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al fine di favorire i processi di ricostruzione e ripresa economica dei territori della regione Piemonte, in particolare della provincia di Alessandria, interessati dagli eventi alluvionali nei giorni tra il 21 e 22 ottobre 2019, è assegnato alla Regione stessa un contributo pari a 20 milioni di euro per il 2019 per l'urgente ripristino delle infrastrutture pubbliche danneggiate.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

8.0.15

BERNINI, GALLONE, DAMIANI, MINUTO, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPANHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 4-*bis* del decreto legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019" sono sostituite con le seguenti: "nel limite complessivo di spesa di 15 milioni per l'anno 2019 e 90 milioni di euro per l'anno 2020" e le parole: "31 dicembre 2018", con le seguenti: "31 dicembre 2019";

b) al comma 3, le parole: "pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019", sono sostituite con le seguenti: "15 milioni per l'anno 2019 e 90 milioni di euro per l'anno 2020".

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 90 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. All'articolo 8-*quater* del decreto legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021", sono sostituite con le seguenti: "200 milioni per l'anno 2019 e 500 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021";

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Il 5 per cento del Fondo di cui al comma 1 è destinato alla ricerca, allo studio, alla prevenzione e alla cura del batterio *Xylella fastidiosa* mediante la predisposizione di un progetto, in sede di Conferenza Unificata in accordo con le Università locali, che ha lo scopo di valutare il grado di tolleranza e di resistenza delle diverse cultivar di olivo presenti nelle aree della Puglia definite 'Indenni', nonché di altre linee genetiche di diversa provenienza e costituzione, al fine di evitare il rischio di una olivicoltura monovarietale che causerebbe la perdita di biodiversità e di salubrità dell'ambiente e delle persone.

1-*ter*, Il progetto di cui al comma 1-*bis* ha lo scopo di promuovere, altresì interventi di agricoltura innovativa, finalizzati a preservare la biodiversità e di interventi miranti alla corretta gestione delle risorse agro-ecologiche";

c) al comma 3, le parole da: "150 milioni di euro", fino alla fine, sono sostituite con le seguenti: "200 milioni per l'anno 2019 e 500 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"».

8.0.16

BERNINI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, GALLONE, LONARDO, FERRO, BATTISTONI, SERAFINI, CALIGIURI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALAN, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA,

MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al fine di sostenere e indennizzare gli agricoltori colpiti dalla cimice asiatica, è istituito, a decorrere dall'anno 2019, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un Fondo straordinario per contrastare il fenomeno della cimice asiatica di seguito denominato "Fondo", con una dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma precedente.

3. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

8.0.17

AIMI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Iva agevolata per prodotti alimentari biologici)

1. Per i prodotti alimentari in possesso della certificazione biologica e i cm imballaggi siano realizzati con materiale compostabile si applica la seguente aliquota agevolata dell'imposta sul valore aggiunto:

a) del 10 per cento per i prodotti sui quali sia attualmente applicata una aliquota pari al 22 per cento;

b) del 4 per cento per i prodotti sui quali sia attualmente applicata una aliquota pari al 10 per cento.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in 13 milioni di euro per il 2019 e 150 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede:

a) quanto a 13 milioni di euro per il 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.190;

b) quanto a 150 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8.0.18

AIMI, GALLONE, PAPTAEU, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Applicazione IVA al 4 per cento per prodotti sanitari e igienici femminili biologici)

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero: "41-*quinquies*) assorbenti igienici esterni biologici, tamponi interni biologici, coppe e spugne mestruali biologiche".

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in 3 milioni di euro per il 2019 e 25 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.19

COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo Settore)

1. All'articolo 5, comma 1, lettera *e*) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è apportata la seguente modifica:

a) il periodo da: "con esclusione", fino a "pericolosi" è sostituito dal seguente: "compresa l'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani e speciali, non pericolosi, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è apportata la seguente modifica:

«b) il periodo da: «con esclusione» fino a «decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22» è sostituito dal seguente: «compresa l'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani e speciali, non pericolosi, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

8.0.20

NUGNES, DE PETRIS, DE BONIS, DE FALCO, FATTORI, MARTELLI, LA MURA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. A decorrere dalla data di conversione del presente decreto, sono esclusi da qualsiasi tipo di incentivo e contributo statale o regionale, i biocarburanti derivanti da olio di palma e olio di soia».
